

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Esame dell'ipotesi di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera	3
ALLEGATO 1 (Ipotesi di riforma regolamentare)	23
ALLEGATO 2 (Testo della relazione dell'onorevole Bressa)	137
ALLEGATO 3 (Testo della relazione dell'onorevole Melilla)	146
ALLEGATO 4 (Testo della relazione dell'onorevole Leone)	150
ALLEGATO 5 (Testo della relazione dell'onorevole Pisicchio)	158

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Esame dell'ipotesi di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, comunica che il Gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di riforma regolamentare – con una lettera del 27 novembre, sottoscritta da sette degli otto suoi componenti (tutti, tranne l'onorevole Toninelli) – l'ha informata di avere predisposto un'ipotesi di articolato complessivo che interviene su vari istituti e articoli del Regolamento (*vedi allegato 1*).

Fa presente di aver preso atto con soddisfazione di questo primo, importante passo sulla via della riforma delle regole e delle procedure.

È peraltro noto che, mentre la Giunta si accinge ad avviare questo percorso in Giunta, sta per iniziare anche un percorso di riforma costituzionale che investe il Parlamento. Delle riforme costituzionali si dovrà tenere debito conto. Ci tiene co-

munque a sottolineare come il lavoro che è stato svolto e quello che sarà svolto, finalizzato ad aggiornare, razionalizzare e valorizzare l'attività parlamentare, mantiene intatta la sua utilità e il suo valore in una chiave di complessiva modernizzazione delle Istituzioni.

Ricorda che il testo elaborato è stato immediatamente trasmesso a tutti i membri della Giunta al fine di consentirne una prima valutazione e che nella seduta odierna la Giunta ascolterà le relazioni dei colleghi che, come preannunciato nella lettera di trasmissione, illustreranno le diverse aree tematiche oggetto dell'intervento di riforma; la Giunta avvierà successivamente la discussione. Le relazioni sono state suddivise nei seguenti termini:

a) procedimento legislativo e qualità della legislazione; questione di fiducia; urgenza – relatore on. Bressa;

b) attività di indirizzo e controllo; attività conoscitive e monitoraggio delle politiche pubbliche; istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera – relatore on. Gitti;

c) iniziativa popolare e petizioni; pubblicità dei lavori e dematerializzazione

degli atti parlamentari – relatore on. Mellilla;

d) programmazione dei lavori; statuto dell'opposizione; ordine del giorno di seduta; disciplina delle discussioni e dei tempi d'intervento; processo verbale – relatore on. Leone;

e) rapporti con l'Unione europea; disciplina del Gruppo misto; interventi di manutenzione regolamentare – relatore on. Pisicchio.

Nel dare la parola al collega Bressa, ricorda che il deputato Toninelli ha trasmesso, con lettera del 3 dicembre scorso, un documento contenente le proposte di modifica regolamentare elaborate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, che, su sua richiesta, ha fatto pervenire agli altri membri della Giunta. Nell'accompagnare il testo, l'on. Toninelli ha chiesto anche che la discussione in Giunta plenaria possa essere l'occasione per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori, a suo avviso non svolti in sede di Gruppo di lavoro.

Si riserva, al termine della discussione, di indicare le prossime tappe del procedimento.

Danilo TONINELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia confermata anche in questa occasione la prassi, seguita allorché la Giunta esaminò le proposte di riforma regolamentare nella XIII legislatura e consolidatasi poi nella XIV legislatura, di nominare, in relazione ad ogni istituto oggetto di esame, due relatori, uno di maggioranza ed uno di minoranza. Il rispetto di tale prassi consentirebbe a suo avviso alla Giunta di porsi in linea di continuità con esperienze pregresse e di poter effettuare un più approfondito vaglio dei singoli istituti al suo esame.

Chiede inoltre che, prima che si proceda allo svolgimento delle singole relazioni, abbia luogo un'illustrazione generale del complessivo *iter* di esame delle proposte, che egli, in quanto unico membro del Gruppo di lavoro che non ne ha condiviso l'esito, intenderebbe personal-

mente svolgere. Ritiene che tale metodo di lavoro sia quello che più si presta all'obiettivo, sempre seguito dalla Giunta, di giungere alla condivisione, se non unanime, quantomeno quasi unanime, dei testi da sottoporre all'Assemblea.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel prendere atto della prima delle due richieste formulate dall'onorevole Toninelli, ricorda che il metodo seguito dalla Giunta e dal Gruppo di lavoro – del quale il deputato Toninelli ha fatto parte e alle cui riunioni ha assiduamente partecipato – è stato quello della massima condivisione, nel metodo e nel merito. Condivisione che in effetti è stata largamente raggiunta sul testo elaborato rispetto al quale il solo Gruppo MoVimento 5 Stelle ha espresso il proprio netto dissenso nonostante, peraltro, tale testo tenesse, seppur parzialmente, conto delle richieste da esso formulate. Non ritiene dunque accoglibile la richiesta dell'onorevole Toninelli nel senso che si apra un dibattito di carattere generale prima di passare al merito degli istituti esaminati.

Simone BALDELLI, *Vice Presidente della Camera*, intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidente se non ritenga opportuno definire, prima che si entri nel merito del tema all'ordine del giorno, la questione rimasta pendente relativa alla – a suo avviso necessaria – integrazione della Giunta sia con il Gruppo Fratelli d'Italia, che l'ha più volte sollecitata, sia con il Gruppo di Scelta Civica, non più rappresentato in Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver precisato che i lavori della Giunta sul tema delle riforme regolamentari hanno avuto inizio ben prima che il Gruppo Scelta Civica si scindesse, quanto alla questione posta dal Gruppo Fratelli d'Italia, ricorda di aver più volte sollecitato la Giunta ad addivenire ad una decisione. Da ultimo, nella riunione del 21 novembre, era prevalso un orientamento favorevole ad un rinvio della stessa, in attesa di un quadro più sta-

bilizzato dei Gruppi parlamentari. Essendo la questione certamente rilevante, ritiene che essa debba essere affrontata dalla Giunta prima della conclusione della discussione dell'ipotesi di modifica regolamentare all'ordine del giorno. Dà quindi la parola all'onorevole Bressa, affinché svolga la relazione sulle proposte in materia di procedimento legislativo e qualità della legislazione, questione di fiducia, urgenza.

Gianclaudio BRESSA, prima di passare all'illustrazione degli istituti sui quali è chiamato a riferire alla Giunta, ritiene di dover svolgere una breve sintesi dell'andamento dei lavori del Comitato, in modo tale che anche i componenti della Giunta che non ne hanno fatto parte possano avere un'idea di quanto è stato fatto nel corso degli ultimi mesi.

In proposito, fa presente che il Gruppo di lavoro ha svolto un intenso e proficuo lavoro articolatosi in 18 riunioni informali e 2 formali (tenute cioè con la Presidente della Camera), per un totale di circa 23 ore di seduta, lavoro condotto grazie all'impegno e alla partecipazione di tutti i suoi membri. Si è trattato dunque di un lavoro collegiale, dagli esiti del quale si è dissociato il solo deputato Toninelli.

Base di partenza del lavoro istruttorio e della discussione sono stati: i temi di riforma indicati dalla Presidente della Camera nelle sue comunicazioni alla Giunta del 22 maggio, temi tutti trattati nella bozza di articolato predisposta; quelli indicati nei successivi tre documenti presentati dai Gruppi (PD-PdL-SCI-Misto; MoVimento 5 Stelle; SEL); le proposte di riforma regolamentare presentate in questa e nella precedente legislatura dalle forze politiche e da singoli deputati; le istanze di ammodernamento, razionalizzazione e aggiornamento delle norme emergenti dalla vita parlamentare e dall'esperienza, assolvendo così alla funzione espressamente affidata alla Giunta dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento (« la Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri necessarie »).

Sulla base di questi elementi, è stato elaborato un articolato alquanto esteso e complesso, che investe diverse decine di articoli del Regolamento e che è frutto di un confronto fra opinioni spesso diverse. Un confronto in qualche circostanza anche molto serrato, durato quasi sei mesi, ma mai inutile, perché ha aiutato a capire le varie ragioni e a trovare, il più possibile e per quanto possibile, terreni di mediazione e di equilibrio.

Il gruppo si è dato, d'accordo con la Presidente, tempi adeguati evitando forzature che avrebbero potuto compromettere il clima di dialogo e di reciproco ascolto instauratosi fin dall'inizio e che ha ispirato la stessa metodologia prescelta, che è stata – come richiesto fin da subito soprattutto dal rappresentante del MoVimento 5 Stelle – quella di affrontare tutte le materie in modo collegiale, senza suddividersi in più sottogruppi. In questo modo si è consentito a tutti i componenti di dare il loro contributo alla riflessione su tutte le questioni all'ordine del giorno.

Il risultato cui il gruppo è giunto è un lavoro equilibrato, che tiene conto di molte esigenze e si sforza di offrire delle riforme una visione diversa da quelle, forse più facili da realizzare, che pure sono state prospettate in questi mesi e che miravano sostanzialmente a far prevalere, rispetto ad una riflessione complessiva e generale sulle nostre procedure, le esigenze *tout court* di accelerazione dell'iter dei provvedimenti del Governo – anche attraverso il contingentamento dei decreti-legge – e di introduzione di meccanismi, alternativi a quello della questione di fiducia, per consentire al Governo di far votare all'Assemblea, nei casi in cui ciò si renda necessario, direttamente il proprio testo, senza emendamenti. Esigenze la cui soddisfazione, da un punto di vista meramente normativo, avrebbe certo richiesto molto meno sforzo di quello fatto dal Gruppo di lavoro, poiché avrebbe potuto tradursi in modifiche chirurgiche a pochissimi articoli. Né può sottacere che, ad innescare il processo riformatore in atto, sono state anche le sollecitazioni in tal senso – su singoli limitati punti – prove-

nienti dal Governo. Il Gruppo di lavoro ha però ritenuto preferibile intraprendere un percorso diverso, ben più complesso e di carattere generale.

L'occasione del resto è quella di avviare – dopo 16 anni dal precedente – un percorso di riforma ampio e organico, che possa adeguare complessivamente il nostro Regolamento (che ha compiuto 42 anni) ad esigenze e questioni emerse in queste ultime legislature, aiutando il lavoro della Camera, dei suoi organi e dei singoli deputati.

Non ritiene si possa far finta che vada tutto bene e che il Regolamento possa essere lasciato così com'è. Il segno che di una riforma generale delle regole c'è veramente bisogno è dato, oltre che da una sensazione diffusa avvertita da ciascun parlamentare (con o senza anzianità parlamentare), anche dal numero molto elevato di pareri interpretativi di cui si è dovuta fare carico la Giunta per il Regolamento negli ultimi 12 anni – ben 16, sui temi più svariati – a fronte dei soli 6 del corrispondente periodo precedente.

È dunque per questi motivi che l'articolo predisposto si presenta molto ampio e investe una grande quantità di istituti e procedure.

Tra questi – precisa – non c'è la riforma dell'articolo 14 in materia di formazione dei gruppi. Questo perché, se l'esigenza di una modifica della disciplina vigente è stata ritenuta necessaria da tutto il Gruppo di lavoro, si è preferito rimettere al dibattito pubblico in Giunta l'individuazione della scelta normativa da adottare, trattandosi di questione da definire in via eminentemente politica. Non c'è neppure la materia della finanza pubblica e delle procedure di bilancio, che il Gruppo di lavoro affronterà in un momento successivo, coordinandosi anche con il Senato, oltre che con la Commissione bilancio, con il dovuto approfondimento.

Oltre al procedimento legislativo nel suo complesso, si è affrontato il tema della qualità della legislazione, dell'attività di indirizzo e controllo, quello dell'apertura della Camera alle esigenze della società

civile, la modernizzazione delle regole del dibattito e degli strumenti di pubblicità e di pubblicazione degli atti parlamentari, la programmazione dei lavori in Aula e in Commissione, i rapporti con l'Unione europea, lo statuto dell'opposizione, il superamento o l'aggiornamento di alcuni istituti antichi e barocchi (al riguardo cita, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di votazione o le modalità di esame del processo verbale).

Tutti i temi affrontati sono fra loro, anche solo in parte, connessi e accomunati – nella prospettiva che la Giunta si è data – dall'esigenza di valorizzare la Camera ed il suo ruolo di massima istanza democratica, attraverso una razionalizzazione delle procedure che, riconoscendo i diritti dei vari soggetti che si misurano nelle aule parlamentari – la maggioranza, le minoranze, l'Esecutivo – salvaguardasse comunque il ruolo del Parlamento e la sua capacità di valutazione, elaborazione, critica e modifica dei testi, rendendo al contempo il confronto più chiaro, trasparente, snello (dove necessario). In una parola, più moderno.

La valorizzazione del ruolo del Parlamento – ricorda – sta nella sua capacità di essere sede di confronto e di discussione, ma anche di decisione. Compito del Parlamento è infatti quello di decidere e di farlo tempestivamente, dando le risposte (spesso emergenziali) che servono al Paese o, più precisamente, quelle che ciascuna maggioranza ritiene siano tali. Ciò lasciando gli spazi più ampi per rappresentare il dissenso, ma senza immaginare di poter attribuire, come accade in parte oggi – ma non è una novità di questa legislatura –, una sorta di sistematico potere di veto ad una parte minoritaria del Parlamento, una specie di *golden share* anche sull'approvazione di misure essenziali del programma di governo.

Sottolinea però che l'obiettivo della riforma che si propone non è quello di combattere l'ostruzionismo, ma quello di lasciare spazio ai contenuti delle discussioni, sottraendolo invece ai momenti sprovvisti di un reale contenuto sostanziale e organizzando i dibattiti in un

modo più moderno, razionale, efficace e comprensibile; privilegiando la sostanza ai riti formali e barocchi, oramai del tutto inutili ed anzi incomprensibili; individuando le sedi proprie delle varie fasi procedurali.

Il tempo non è una risorsa illimitata e il Parlamento non può permettersi di arrivare a decidere a tempo massimo scaduto. Per questo, l'articolato proposto si concentra su alcuni concetti chiave come «organizzazione», «semplificazione», «razionalizzazione» delle procedure, che hanno già ispirato la riforma del 1997, con ciò contestualmente favorendo anche la comprensibilità del contenuto dei dibattiti parlamentari, obiettivo che senz'altro interessa tutti.

Ciò nella consapevolezza che la razionalizzazione delle procedure, modernizzando il Parlamento e rendendone più chiari e intellegibili i dibattiti, ne promuove al contempo la funzionalità, la dignità e con essi il ruolo. E ne rende i costi, in quanto costi della democrazia, giustificati e necessari. Ritiene però al contempo necessario che non gravino sui cittadini i costi inutili, i costi legati cioè ad attività superflue o prive di contenuti veri.

È stato, naturalmente, più facile trovare una linea comune di intervento riformatore sulla gran parte delle questioni, come avranno modo di spiegare i colleghi Gitti, Leone, Melilla e Pisicchio. Anche se nulla è stato scontato, perché ogni tema è stato approfondito e dibattuto e ha visto confrontarsi idee diverse.

Il punto di equilibrio più delicato e difficile da raggiungere è stato quello del procedimento legislativo.

Schiacciato fra due opposte esigenze, da una parte quella di consentire — attraverso corsie garantite nei tempi — l'attuazione del programma legislativo di governo e, dall'altra, quella di chi vuole mantenere la massima ampiezza dei dibattiti, il Gruppo di lavoro ha cercato di trovare una terza via, a tutela anzitutto del Parlamento. Una terza via caratterizzata dagli obiettivi per la cui analisi più dettagliata rinvia al testo scritto (*vedi allegato 2*).

Il primo obiettivo perseguito è stato la valorizzazione dell'istruttoria in Commissione e la conseguente riqualificazione del dibattito in Assemblea. A tale proposito, il testo predisposto dal Gruppo di lavoro arricchisce notevolmente il ruolo delle Commissioni consultive (valorizzando soprattutto i pareri rinforzati e quelli delle cosiddette Commissioni filtro), definisce limiti temporali minimi non derogabili — se non con larghissimo consenso — all'iscrizione dei provvedimenti nella programmazione dell'Assemblea, prevede una sede referente più organizzata e un ruolo molto più forte e incisivo del Comitato per la legislazione.

Nella stessa direzione — quella cioè di rafforzare il ruolo delle Commissioni come sede essenziale e privilegiata di elaborazione dei testi e di esame degli emendamenti — va la previsione di una riduzione massiccia del numero di emendamenti da votare in Aula sui disegni di legge di bilancio, di delegazione europea ed europea, considerati il contenuto soprattutto tecnico e il carattere di doverosità e urgenza di tali iniziative legislative. Ciò vale anche sugli altri provvedimenti — con alcune importanti eccezioni — consentendo tuttavia, su questi, che una minoranza qualificata possa ottenere il ripristino del regime attuale dell'articolo 85-*bis*.

Sempre nella linea di un'istruttoria più qualificata da parte delle Commissioni, si prevedono aggravamenti procedurali per gli emendamenti fuori sacco delle Commissioni e del Governo (come la loro necessaria sottoposizione alla Commissione plenaria e il rinvio del voto al giorno seguente).

Sono inoltre stati vietati i maxiemendamenti, sia in Commissione sia in Aula.

L'ordinato sviluppo del procedimento legislativo e il rispetto delle funzioni istruttorie delle Commissioni è poi assistito da un regime più rigoroso di ammissibilità degli emendamenti sia sui decreti-legge (codificando i vincoli posti dalla legge n. 400, ma anche prevedendo l'inammissibilità in Aula degli emendamenti non

presentati e respinti in Commissione, salvo quelli riferiti alle parti nuove), sia sui progetti di legge ordinari.

Nella logica di riqualificare il dibattito in Aula rientrano anche alcune misure di razionalizzazione delle discussioni, come quelle che investono la fase di esame degli ordini del giorno e il numero e la durata degli interventi in alcune fasi procedurali.

Il secondo obiettivo perseguito è stato l'individuazione di una procedura d'urgenza più efficace e certa, ma con alcune importanti garanzie sia per le opposizioni (tempi molto superiori a quelli della maggioranza nel contingentamento; possibilità di ottenere una dichiarazione d'urgenza nel programma successivo se la maggioranza, in quello precedente, raggiunge il numero massimo di urgenze stabilito dal Regolamento), sia per la qualità legislativa dei testi (parere obbligatorio del Comitato per la legislazione).

Infine, il terzo obiettivo è stato quello di riformare la disciplina della questione di fiducia per una sua complessiva razionalizzazione e per allinearla a quella del Senato.

Danilo TONINELLI rinnova l'invito alla Presidente affinché rivaluti l'organizzazione dei lavori della Giunta sia nel senso di affidare l'incarico a riferire sui singoli istituti a due relatori, di cui uno di minoranza, sia nel senso di consentire anche a lui di svolgere subito un intervento di carattere generale allo scopo di illustrare alla Giunta quanto effettuato dal Gruppo di lavoro. Tanto richiede a tutela della democrazia parlamentare: il testo licenziato dal Gruppo di lavoro interviene, infatti, sugli snodi fondamentali del procedimento legislativo spostando interamente il baricentro dal Parlamento al Governo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ribadisce che darà prima la parola agli altri relatori per illustrare il lavoro svolto, entrando nel merito delle scelte operate. Aprirà successivamente un giro di tavolo: in quella sede potrà dare la parola al

deputato Toninelli e si svolgerà il confronto non solo nel merito ma, se richiesto, anche sul metodo.

Danilo TONINELLI insiste ancora una volta nell'invito alla Presidente a dargli la parola: sottolinea che un eventuale diniego equivarrebbe ad escludere di fatto dai lavori della Giunta i deputati che rappresentano un Movimento che ha ricevuto il venticinque per cento dei consensi nel Paese. E ciò proprio nel momento in cui la Giunta si accinge ad affrontare questioni che hanno un peso enorme sui livelli della nostra democrazia parlamentare.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, invitando il deputato Toninelli ad attenersi alle regole, conferma l'organizzazione dei lavori prima comunicata alla Giunta, Danilo TONINELLI annuncia l'abbandono dei lavori della Giunta in segno di protesta rispetto alla decisione della Presidente di non consentire al suo Gruppo di svolgere una relazione che illustri l'attività svolta dal Gruppo di lavoro nelle 18 sedute che lo hanno visto impegnato.

Il deputato Toninelli abbandona l'aula.

Antonio LEONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la Giunta non possa che constatare il fatto che il Movimento 5 Stelle si è autoescluso in maniera pretestuosa dal prosieguo dei lavori, non risultando corrispondente al vero l'affermazione per cui a tale Gruppo non sarebbe stato consentito di partecipare al dibattito.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ritenendo inaccettabile un simile atteggiamento di mistificazione della realtà, che non tiene neanche conto dei tempi e dei ruoli, ricorda di essere già stata vittima di comportamenti simili in recenti circostanze analoghe, con riferimento in particolare alla richiesta, formulata dal deputato Villarosa in termini perentori e intimidatori, di convocazione della Conferenza dei capigruppo mentre era in corso la Giunta, da lei peraltro convocata sempre su richiesta del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Gianclaudio BRESSA, associandosi alle valutazioni del collega Leone, constata come da parte dell'onorevole Toninelli si sia evidentemente cercato in modo clamoroso e plateale di creare ad arte un incidente. Il collega Toninelli ha in realtà abbandonato i lavori della Giunta senza che l'incidente si sia verificato, non avendo egli ricevuto alcun diniego a svolgere il proprio intervento ma essendogli solo stato richiesto di attenersi all'ordine dei lavori e di intervenire nella fase propria, ossia in un momento successivo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, invita il collega Gitti ad illustrare le proposte elaborate dal Gruppo di lavoro in tema di attività di indirizzo e controllo, attività conoscitive e monitoraggio delle politiche pubbliche, istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera.

Gregorio GITTI preliminarmente sottolinea come la conduzione dei lavori in Giunta da parte della Presidente sia stata imparziale ed impeccabile, così come lo sono state le indicazioni metodologiche da lei fornite al Gruppo di lavoro. Questo, del resto, ha svolto la sua attività con serenità, spirito costruttivo e disponibilità al confronto: desidera però rimarcare come ad un certo punto, quando è divenuto evidente a tutti che il lavoro che si stava portando avanti era serio e avrebbe condotto veramente ad una riforma del Regolamento, è subentrato da parte del rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle un atteggiamento del tutto strumentale, attraverso il quale questi ha cercato di boicottare i lavori.

Riferisce poi sulle parti dell'articolato a lui affidate, che attengono alle funzioni di indirizzo e controllo. Il loro rafforzamento e l'arricchimento della strumentazione procedurale sono stati spesso richiamati nel dibattito sulle riforme e sul ruolo da attribuire alle Camere (da ultimo anche nella relazione della Presidente in Giunta dello scorso 22 maggio). Ciò anzitutto perché si tratta del principale, fondamentale modo attraverso il quale il Parlamento può (e deve) verificare l'operato del Go-

verno e chiamarne in causa le responsabilità nei suoi confronti (e, attraverso il confronto parlamentare, nei confronti dell'opinione pubblica). Ma anche perché, in un contesto nel quale si è andata affermando una tendenza che vede progressivamente rafforzarsi il ruolo del Governo nel procedimento legislativo – anche in ragione della presenza, nella produzione normativa primaria, di sempre maggiori vincoli e limiti (l'Europa, anzitutto) che hanno favorito lo sviluppo di tale fenomeno – tale circostanza ha determinato un conseguente mutamento nella tipologia di attività delle Camere e delle Commissioni, che ha visto crescere progressivamente la quota di attività non riconducibile a quella legislativa in senso stretto ma al controllo e all'indirizzo, in quest'ultimo ambito ricomprendendo anche le attività « consultive » sugli atti del Governo. A proposito dei vincoli europei, tiene incidentalmente a sottolineare come nella proposta qui illustrata siano stati rafforzati l'interlocuzione della Camera con le istituzioni europee ed il ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea e ricorda di avere in proposito formulato, in sede di lavoro istruttorio, una sua proposta alternativa.

Si tratta di un punto cruciale dell'approfondimento svolto dal Gruppo di lavoro, sia sul piano più generale del rafforzamento delle procedure di indirizzo e controllo, quale strumento essenziale per far riconquistare al Parlamento una posizione di primato politico, sia con specifico riferimento alle prerogative dell'opposizione.

Il Gruppo di lavoro ha dunque formulato con questi intendimenti una proposta di riforma che risponde complessivamente ad un'esigenza di maggiore incisività dei poteri parlamentari ma che risulta ispirata al contempo anche ad un'esigenza di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli strumenti per favorirne l'efficacia e, con essa, la comprensibilità e chiarezza dell'azione parlamentare. A ciò si aggiunge un'operazione – non certo modesta – di adeguamento del diritto scritto alle prassi.

Anzitutto, nell'articolato vengono introdotte alcune modifiche volte a razionalizzare e semplificare la disciplina di esame delle mozioni, che attualmente, per alcuni aspetti, si presenta un po' barocca. Viene elevato il *quorum* per la presentazione, individuato in un presidente di Gruppo o in venti deputati, a fronte dei dieci previsti dalla norma vigente (articolo 110, comma 1). Il numero di deputati che possono presentare lo strumento in alternativa al presidente di Gruppo viene dunque adeguato a quello previsto per la costituzione di un Gruppo e ciò al fine di rafforzare il « peso » politico del documento. Si precisa, inoltre, che l'eventuale parte motiva della mozione deve essere « formulata in modo conciso », al fine di favorirne la più agevole comprensibilità ed efficacia.

Si propone poi, con la soppressione del comma 1 dell'articolo 111, di risolvere un'aporia normativa che si registra rispetto al regime della programmazione che caratterizza la globalità dei lavori parlamentari: infatti tale comma, prevedendo che l'Assemblea, su proposta del proponente una mozione, possa fissarne la data di discussione, contraddice il principio generale che rimette la programmazione dei lavori alla Conferenza dei presidenti di Gruppo (e, in subordine, al Presidente), ma mai all'Assemblea. La previsione che l'Aula possa deliberare a maggioranza per l'iscrizione di mozioni nell'agenda dei lavori della Camera costituisce del resto una disposizione « dormiente », di fatto inapplicata.

È altresì soppressa la previsione secondo la quale una mozione ritirata deve essere discussa e votata lo stesso se lo richiedono un presidente di Gruppo o dieci deputati (articolo 111, comma 2).

Quanto all'esame delle mozioni, la modifica di maggiore rilievo consiste nella previsione della tendenziale non modificabilità degli atti nel corso della discussione, al fine di assicurare la massima univocità e chiarezza del dibattito e dei voti: vengono soppresse le norme vigenti che ne prevedono l'emendabilità (artt. 113, commi 3 e 4, e 114), norme del resto di sporadicissima applicazione, e viene

espressamente stabilita l'inammissibilità della riformulazione dei testi durante la discussione se non per aderire a un invito in tal senso formulato dal Governo (comma 3 dell'articolo 113); è invece possibile riformulare le mozioni prima dell'inizio della discussione. Viene mantenuta la possibilità di votazione per parti separate e di presentazione di risoluzioni (salvo il caso delle mozioni iscritte in calendario in quota opposizione, per le quali – a garanzia rafforzata del diritto del gruppo richiedente di far discutere e votare il proprio testo – si esclude, salvo il consenso del gruppo stesso, sia il voto per parti separate, sia la presentazione di risoluzioni, sia la discussione abbinata con altre mozioni sullo stesso argomento).

Ulteriori modifiche all'articolo 113 intervengono sulla disciplina della discussione, adeguandola alla prassi consolidata e alle modifiche proposte nell'articolato alla disciplina della discussione sulle linee generali. In particolare si limita la discussione delle mozioni all'intervento di un deputato per gruppo e per componente politica del Gruppo misto, salva possibilità per un presidente di gruppo di richiedere l'ampliamento del numero degli iscritti a parlare appartenenti al suo gruppo. La fase delle dichiarazioni di voto, come da prassi, segue il parere del Governo e si svolge unitariamente su tutti i documenti all'ordine del giorno.

Quanto all'esame delle relazioni del Governo, si è inteso valorizzarne la trattazione in quanto si tratta spesso di documenti, oggi non presi seriamente in considerazione dalle Commissioni, ma la cui discussione potrebbe offrire al Parlamento molte occasioni di riflessione, studio, elaborazione e formulazione di indirizzi al Governo. Si propone dunque una modifica consistente dell'articolo 124, introducendo una disciplina unitaria per l'esame in Commissione delle relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici, fra i quali si ricomprendono ora espressamente le autorità indipendenti (e ciò con l'auspicio che si renda più autorevole l'interlocuzione del Parlamento con esse). L'esame deve concludersi in ogni

caso nel termine di un mese (è espunta la previsione, attualmente vigente, di un termine differenziato per i documenti programmatici o connessi al bilancio); ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruttoria legislativa; l'esame si conclude con una risoluzione ovvero con una relazione all'Assemblea, che poi questa può discutere. Ritene che – su un piano del rafforzamento dei poteri di controllo – spunti interessanti potranno venire anche dal modello dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

La parte più significativa dell'articolato è quella che riguarda la riforma del sindacato ispettivo, ispirata ad un'esigenza, contestualmente, di semplificazione e di rafforzamento. Ciò fa seguito ad un'espressa indicazione della Presidenza nella relazione introduttiva sulle riforme svolta in Giunta nella seduta del 22 maggio scorso: «In questo contesto si potrebbe rivedere in modo radicale gli attuali strumenti del sindacato ispettivo in chiave di una loro marcata semplificazione, in quanto i vari strumenti oggi esistenti (...) sono di fatto utilizzati in modo indistinto e non si dimostrano particolarmente efficaci. Tutta la congerie degli attuali strumenti andrebbe perciò sfrondata e semplificata sul piano procedurale e in questo quadro si potrebbe prevedere di riservare all'Assemblea lo svolgimento dei soli atti che siano espressione di una posizione di Gruppo.» Altra esigenza è stata quella di adeguare il diritto scritto alla prassi parlamentare. Infine si è cercato di soddisfare anche la necessità di rafforzare i meccanismi volti a sanzionare dal punto di vista procedurale la mancata risposta del Governo nei termini previsti, attualmente del tutto ordinatori anche perché obiettivamente molto ristretti e caratterizzati da indistinti automatismi.

La proposta di riforma riconduce dunque il sindacato ispettivo a tre soli tipi di atto: le interrogazioni, le interpellanze e le interrogazioni a risposta immediata (il cosiddetto *question time*).

Le interrogazioni, secondo l'articolato proposto, sono presentate in forma scritta (in modo conciso nella parte illustrativa) e

il Governo risponde, sempre per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione: è dunque introdotto un unico tipo di interrogazioni, in luogo delle attuali tipologie differenziate (le interrogazioni a risposta orale in Assemblea, a risposta in Commissione e a risposta scritta). Decorso il termine di un mese si prevede che, in mancanza di una risposta, l'atto sia trasmesso, a richiesta dell'interrogante (rimettendo dunque a lui la verifica della persistente attualità dell'atto e della necessità di una sua risposta), alla Commissione competente e sia posto all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione stessa (articolo 128).

La proposta di riforma mantiene, con alcune modifiche, lo strumento delle interpellanze urgenti, da discutere in Assemblea, mentre abroga le interpellanze ordinarie. Quanto alle prime, restano fermi, all'articolo 138-bis, comma 1, i soggetti titolati a presentare l'atto (presidenti di Gruppo o trenta deputati) e il contenuto dell'atto, che è quello attualmente previsto per le interpellanze ordinarie (motivi o intendimenti del Governo su questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica). Resta, inoltre, fermo ad uno il numero di atti che possono essere presentati ogni mese da ciascun deputato, e a due il numero di atti per ciascun Gruppo di consistenza pari a trenta deputati o meno: ai Gruppi di consistenza superiore, però, tale quota è aumentata di una interpellanza ogni trenta deputati (articolo 138-bis, comma 1).

Viene demandata, codificando sostanzialmente la prassi, alla Conferenza dei presidenti di Gruppo la fissazione delle giornate e delle fasce orarie dedicate allo svolgimento delle interpellanze urgenti in ciascun calendario dei lavori dell'Aula (articolo 138-bis, comma 2). La norma vigente prevede che le interpellanze urgenti siano svolte di norma il giovedì mattina; peraltro nella prassi lo svolgimento ha luogo frequentemente il giovedì pomeriggio, al termine delle votazioni, o – come attualmente – il venerdì: con la riforma si prefigura la possibilità di destinare alle interpellanze urgenti anche più giorni

della settimana, al fine di poterne discutere un numero maggiore. Il Governo è tenuto a rispondere, salvo diverso accordo con i presentatori, entro sette giorni dalla pubblicazione. Si accelerano – sempre al fine di favorire la trattazione del maggior numero possibile di atti e di rendere più agile e comprensibile questa fase dei lavori – i tempi di discussione delle interpellanze urgenti, passando dai complessivi 25 minuti per atto oggi previsti (cui si aggiunge il tempo della risposta del Governo) a 5 minuti per l'illustrazione e 5 per la replica (più la risposta del Governo).

Quanto alle interrogazioni a risposta immediata (*question time*), la proposta di articolato non ha inteso riformare l'istituto nel suo complesso, valutandone complessivamente accettabile l'attuale impianto normativo, sebbene non efficace e immediato quanto in altri ordinamenti da cui esso è stato mutuato. In effetti, sul piano della disciplina generale la proposta si limita a stabilire che il *question time* si svolga tutte le settimane di lavoro parlamentare, adeguando la previsione regolamentare alla prassi. La proposta di riforma reca invece alcune significative modifiche all'articolo 135-*bis* per rendere effettiva la norma che prevede il cosiddetto Premier *question time*, vale a dire il *question time* con la presenza del Presidente (o del Vice Presidente) del Consiglio. L'intervento si fonda sulla constatazione del sostanziale fallimento dell'istituto del Premier *question time* per come oggi disciplinato, fallimento che può ricondursi a due ragioni sostanziali: la previsione, cioè, che per ogni calendario, il Premier *question time* abbia luogo due volte, ossia un numero di volte eccessivo; la mancanza di conseguenze per il caso in cui il Premier si sottragga a questo appuntamento con il Parlamento.

La tematica è stata affrontata con un approccio molto pratico, volto ad agevolare lo svolgimento di questo tipo di interrogazioni, evitando eccessi di rigore e una disciplina difficilmente applicabile: così, da un lato se ne riduce la cadenza a una sola volta per ciascun calendario (cioè ogni mese); dall'altro si prevede che

esso possa avere luogo anche in una giornata diversa dal mercoledì, da definire in sede di Capigruppo, per cercare di conciliarne il più possibile il (doveroso) svolgimento con gli impegni del Presidente del Consiglio. D'altra parte, anche per attribuire maggior rilievo politico al *question time*, in sede di Gruppo di lavoro si è ipotizzata anche la possibilità di prevederne lo svolgimento in una fascia oraria, ad esempio serale, più « appetibile » dal punto di vista televisivo rispetto a quella attuale delle ore 15. Ma la disposizione più innovativa è quella prevista dal comma 1-*bis*, volta a sanzionare politicamente la mancata presenza del Premier con una procedura che dovrebbe avere effetti « dissuasivi »: nel caso di mancato svolgimento del Premier *question time* dovuto all'indisponibilità del Presidente del Consiglio (e sempre che non sia stato raggiunto un previo accordo fra i Gruppi per un rinvio), il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea; ad essa segue un dibattito con l'intervento di un deputato per Gruppo per cinque minuti. Il tutto con la trasmissione televisiva diretta.

La proposta, raccogliendo un invito della Presidente e sollecitazioni più volte manifestate dal Governo, codifica inoltre l'istituto, affermatosi nella prassi, delle informative urgenti, vale a dire quella forma di interlocuzione Governo-Parlamento improntata a massima celerità, tempestività e informalità procedurale. L'istituto è sorto in via di prassi, modellato in parte sull'istituto delle comunicazioni del Governo e in parte su quello delle interrogazioni ed ha conosciuto, nelle ultime legislature, uno sviluppo notevole. Si tratta dell'intervento del Governo, su sua richiesta o, molto più spesso, su richiesta della Camera, su fatti di particolare rilevanza, generalmente di grande attualità, seguito da una discussione limitata, che non è previsto possa concludersi con un voto (contrariamente a quanto previsto per le comunicazioni disciplinate dall'articolo 118).

Nella proposta avanzata dal Gruppo di lavoro (all'articolo 138-*ter*) si precisa che

l'informativa – su richiesta di uno o più Gruppi (ma, sulla base dei principi generali del nostro ordinamento costituzionale, anche su richiesta del Governo) – deve riguardare un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza. Ulteriore condizione per lo svolgimento dell'informativa è che non sia possibile ottenere tempestivamente l'intervento del Governo attraverso gli strumenti ordinari del sindacato ispettivo e ciò al fine di evitare l'utilizzo delle informative urgenti in modo «sovrapposto» a quello delle interrogazioni e interpellanze. Essa può svolgersi (sentiti i presidenti dei Gruppi) in Assemblea o nella Commissione competente per materia. Si esclude espressamente la possibilità di votare documenti conclusivi, si stabilisce che il dibattito si articoli nell'intervento del Governo per dieci minuti, in un intervento per Gruppo per non più di cinque minuti e negli interventi delle componenti politiche del Gruppo misto. Si prevede infine, allo scopo di conciliare lo svolgimento tempestivo delle informative con l'esigenza di stabilità del calendario, che la Conferenza dei Capigruppo stabilisca per ciascuna settimana di lavoro parlamentare la fascia oraria, non inferiore a trenta minuti, da dedicare – se necessario – allo svolgimento delle informative.

Si sofferma poi sulle modifiche all'articolo 143, relative alla disciplina delle audizioni e delle attività conoscitive delle Commissioni, materia anch'essa fondamentale nell'ambito del panorama degli strumenti conoscitivi della Camera. Sulla base delle norme vigenti, le Commissioni possono procedere ad audizioni formali (ossia audizioni caratterizzate dalla piena pubblicità delle sedute) soltanto di Ministri e di dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo (articolo 143, comma 2); in queste categorie sono stati fatti rientrare, in via interpretativa, i rappresentanti delle Autorità indipendenti. Si tratta di una platea di soggetti molto limitata, rivelatasi del tutto insufficiente a soddisfare le reali esigenze informative delle Commissioni. A

tale insufficienza, le Commissioni hanno supplito avvalendosi da un lato della norma che consente loro di procedere ad audizioni formali nell'ambito delle indagini conoscitive che le Commissioni stesse possono disporre nelle materie di loro competenza per acquisire notizie, informazioni e documenti utili (articolo 144, comma 1). Da un altro, hanno fatto ricorso allo strumento – sorto in via di prassi per «aggirare» i limiti regolamentari – delle audizioni informali.

Le audizioni formali – come detto – sono caratterizzate dal massimo grado di pubblicità, assicurata dal resoconto stenografico e dalla trasmissione a circuito chiuso nonché, in virtù del parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004, dalla trasmissione sulla *web-tv* e sul canale satellitare. Al fine di superare i limiti imposti dal Regolamento, rivelatisi via via sempre più stringenti e per certi versi irragionevoli, si è dunque consolidata la prassi delle audizioni cosiddette informali, attraverso le quali le Commissioni – senza alcuna forma di pubblicità documentale, salvo l'indicazione negli atti parlamentari del soggetto audito e della durata dell'audizione – estendono di fatto le loro possibilità conoscitive. Una qualche formalizzazione di questa procedura è stata prevista in questa legislatura (parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013) dal momento che, anche per esse, è possibile disporre la trasmissione via *web-tv* o canale satellitare.

Il quadro di diritto e di fatto che emerge dall'attuale contesto regolamentare è parso dunque alquanto disordinato. L'esigenza di superarlo è stata condivisa in modo unanime dalla Giunta per il Regolamento all'inizio della XVII legislatura: nella seduta del 22 maggio, la Presidente ha sottolineato l'opportunità di ampliare i soggetti che è possibile audire in Commissione in modo formale, prevedendo anche l'audizione di rappresentanti di società a partecipazione pubblica, nonché, in generale, degli esponenti di enti e organismi pubblici. È stata inoltre segnalata l'opportunità di prevedere la necessaria audizione in seduta pubblica dei candidati a nomine

governative: « tutte queste attività, per essere più efficaci e spedite, dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento fra le Commissioni della Camere e del Senato, prevedendo in particolare come ordinaria la modalità di riunione congiunta. » Nella riunione del 26 giugno, in attesa di eventuali modifiche regolamentari e preso atto delle richieste avanzate da alcuni presidenti di Commissione, la Giunta ha adottato un parere con il quale, in via sperimentale, superando il parere del 17 gennaio 1979 (che escludeva la possibilità di svolgere audizioni di soggetti designati a nomine governative sulle quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere parlamentare), si consente l'audizione informale di soggetti designati a nomine governative, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati. La facoltà di audire i candidati a nomine è stata del resto già esplicitamente prevista da alcune specifiche leggi (ad esempio, articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, per le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per il presidente dell'ISTAT).

Le modifiche proposte nel testo illustrato si collocano perfettamente nel solco delle indicazioni già emerse in questa legislatura: in primo luogo si amplia, al comma 2, il novero dei soggetti dei quali può essere disposta l'audizione formale e si fa riferimento ora anche ai dirigenti di società di diritto privato a integrale partecipazione pubblica che operino in settori di rilevante interesse pubblico (debbono dunque concorrere due requisiti: uno soggettivo, l'integrale partecipazione pubblica; l'altro oggettivo, il rilevante interesse pubblico dell'attività svolta); si prevede inoltre la possibilità di audire formalmente, per richiedere informazioni e osservazioni a fini esclusivamente conoscitivi, i presidenti o legali rappresentanti di una serie di enti ed organi, anche di rilevanza costituzionale quali CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, autorità indipendenti, Corte di

cassazione, commissari straordinari del Governo, soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. Nel caso della Corte dei conti, resta comunque ferma la possibilità, prevista dall'articolo 148, di richiedere, da parte delle Commissioni, relazioni, informative e documenti scritti. È stata inoltre prevista opportunamente — all'articolo 127-*quinquies* — l'estensione del novero dei rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea audibili in Commissione. Richiama la particolare rilevanza di questo ampliamento dei soggetti audibili anche in vista di prossime importanti nomine dei vertici di società a partecipazione pubblica.

In secondo luogo, al comma 4 del citato articolo, viene espressamente prevista la possibilità di procedere ad audizioni dei candidati a nomine governative, ma viene precisato, recependo anche in questo caso l'orientamento della Giunta per il Regolamento, che le audizioni devono essere finalizzate esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Si prevede, inoltre, che le audizioni, ove possibile, siano svolte dalla Commissione della Camera congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato. A questo proposito, sarebbe certamente auspicabile che anche l'altro ramo del Parlamento pervenisse a definire una disciplina analoga e convergente che possa favorire lo svolgimento congiunto di tali procedure.

Si propone altresì, al comma 3-*ter*, sempre nell'ottica del rafforzamento del ruolo delle Commissioni, l'attribuzione alle stesse di un generale compito di permanente monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di rispettiva competenza. Ai fini di tale monitoraggio le Commissioni, oltre ad utilizzare le relazioni e i documenti ad esse assegnati, le audizioni e le indagini conoscitive, possono deliberare l'istituzione di appositi comitati permanenti, i quali a loro volta possono presen-

tare documenti, che vengono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.

Su tutti questi aspetti illustrati sono state introdotte significative norme a garanzia dell'opposizione, in virtù delle quali, ad esempio, le audizioni e le indagini conoscitive (queste ultime nel limite di una all'anno) sono disposte in ogni caso su richiesta di una minoranza qualificata di deputati dell'opposizione (un quarto, per le audizioni: articolo 143, commi 3-*bis* e 4; un terzo, per le indagini conoscitive: articolo 144).

Infine si sofferma sull'esigenza, da tempo avvertita, che l'elezione di soggetti a cariche per le quali le leggi ne attribuiscono la competenza alla Camera sia disciplinato da una procedura trasparente, che consenta un effettivo vaglio, da parte della Camera, delle indicazioni nominative pervenute. In occasione delle elezioni dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, svoltesi il 6 giugno 2012, è stata prevista, per la prima volta, la possibilità di inviare alla Presidenza della Camera *curricula*, che sono stati messi a disposizione dei deputati. Nello stesso modo si è proceduto in occasione dell'elezione suppletiva di un membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svoltasi il 14 novembre 2013. La presentazione di *curricula* e il loro vaglio da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere sono ora previsti e disciplinati dall'apposito Protocollo per la nomina dei membri dell'Ufficio parlamentare di bilancio, sottoposto alla Giunta per il Regolamento lo scorso 21 novembre.

Tenuto conto di questo quadro, la proposta di riforma prevede l'introduzione dell'articolo 56-*bis*, volto a rendere obbligatorio lo svolgimento di un'istruttoria, con l'attribuzione di una funzione referente alle Commissioni, in vista dell'elezione da parte della Camera di membri di collegi (ad esempio, componenti di Autorità indipendenti). Si prevede in proposito la pubblicazione sul sito della Camera (previa raccolta del consenso alla pubbli-

cazione) e il vaglio dei *curricula* presentati da parte delle Commissioni, con la possibilità di procedere ad audizioni. La proposta prevede in particolare che ogni qualvolta la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi i *curricula* pervenuti alla Presidenza vengano trasmessi almeno 7 giorni prima dell'elezione alla Commissione competente, la quale, entro i 2 giorni precedenti alla votazione, presenta una relazione all'Assemblea sulla sussistenza dei requisiti, sull'idoneità a ricoprire la carica e sull'assenza di conflitti di interesse. La Commissione può procedere ad audizioni e può chiedere al Presidente della Camera il rinvio dell'elezione, per una sola volta e per non più di una settimana. La relazione della Commissione è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta.

Si tratta di una disciplina dalla notevole portata innovativa, che, ferma restando la titolarità del potere di elezione in capo all'Assemblea costituita in seggio elettorale e senza intaccare la piena libertà di scelta del nome da eleggere da parte dei deputati, attribuisce un finora inedito ruolo referente alle Commissioni, introducendo un importante elemento di trasparenza e di responsabilizzazione delle forze politiche, che potrà porre i cittadini e l'opinione pubblica nella condizione di meglio valutare le scelte compiute dalla Camera.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, invita il collega Melilla ad illustrare le proposte elaborate dal Gruppo di lavoro in tema di disciplina dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare e delle petizioni, pubblicità dei lavori e dematerializzazione degli atti parlamentari.

Gianni MELILLA rinvia al testo integrale della relazione (*vedi allegato 3*) per un'esposizione analitica delle proposte elaborate dal Gruppo di lavoro relativamente ai temi testè ricordati dalla Presidenza; formula altresì un ringraziamento alla struttura amministrativa che ha assistito il Gruppo di lavoro.

Rileva innanzitutto che il complesso degli interventi che riguardano le suddette

materie, ancorchè in termini quantitativi non estesissimo, pertiene ad una finalità importantissima per la vita del Parlamento, e cioè alla sua integrale trasformazione in una « casa di vetro » che risulti accessibile, aperta e trasparente a tutti i cittadini. Al riguardo osserva, peraltro, che il testo elaborato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle – il cui rappresentante ha testè abbandonato i lavori della Giunta in modo così plateale – e che la Presidenza ha trasmesso ai componenti della Giunta, su queste tematiche, pure tanto evocate, non reca alcuna proposta di nuova normativa regolamentare. Si sofferma quindi, in particolare, sulle proposte di modifiche regolamentari relative all'esame parlamentare dei progetti di legge di iniziativa popolare e di quelli dei Consigli regionali, rispetto ai quali si fissa in capo alla Camera un obbligo di « presa in considerazione », nel senso di imporle l'assunzione di una presa di posizione esplicita – che potrà essere di segno positivo o negativo – ma che comunque impedirà che le Camere possano ignorare *tout court* gli atti di iniziativa legislativa popolare.

Per quanto attiene alla pubblicità e alle forme di diffusione dei lavori parlamentari – che ovviamente possono beneficiare quanto ad ampiezza di diffusione delle nuove modalità di comunicazione tecnologica – per quanto riguarda l'Assemblea si tratta sostanzialmente di operare una sistematizzazione delle prassi già esistenti; fa così ingresso esplicito nel Regolamento il riferimento ai nuovi *media*, allo stesso modo in cui nel 1971 si faceva per la prima volta riferimento alle dirette televisive. Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni le novità regolamentari sono invece molto più rilevanti: al riguardo sottolinea come la scelta sia stata quella di prevedere la trasmissione generale dei lavori sulla *web-tv* e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare, previsione che richiederà necessari adeguamenti tecnici nelle Aule delle Commissioni. In proposito non nasconde, come su questa materia siano comunque emerse opinioni tese ad evidenziare qualche dub-

bio circa la piena compatibilità di questa previsione con la dimensione più informale – e per certi aspetti più proficua – che in certi casi i lavori delle Commissioni presentano.

Per quanto attiene, infine alla dematerializzazione degli atti parlamentari e alla previsione dello *standard* elettronico come forma ordinaria di loro pubblicazione – con le eccezioni relative a particolari tipologie di progetti di legge, quali i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quelli di stabilità e di bilancio, quelli finalizzati al recepimento della normativa dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012 – evidenzia come tali novità regolamentari si pongano in piena coerenza con obiettivi di contenimento dei costi e di sensibilità ambientale.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel ringraziare il collega Melilla per la relazione svolta, evidenzia l'importanza della previsione che impone alle Camere di pronunciarsi espressamente sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare; per quanto attiene al nuovo regime di pubblicità previsto per i lavori delle Commissioni, rileva che gli adeguamenti tecnologici richiesti comporteranno certo dei costi economici non indifferenti.

Dà quindi la parola al deputato Leone affinché illustri le proposte del Gruppo relative ai seguenti temi: programmazione dei lavori; statuto dell'opposizione; ordine del giorno di seduta; disciplina delle discussioni e dei tempi d'intervento; processo verbale.

Antonio LEONE dichiara di apprestarsi a svolgere alcune sintetiche considerazioni di carattere generale, rinviando al testo scritto della relazione (*vedi allegato 4*) per l'esposizione di dettaglio.

Uno degli obiettivi dell'articolato elaborato in seno al Gruppo di lavoro, sulla scorta degli indirizzi delineati dalla Presidente della Camera nella riunione del 22 maggio scorso, è stato certamente quello di perseguire una maggiore razionalità dei lavori parlamentari, sia in Commissione che in Assemblea.

Si è cercato di declinare quest'obiettivo attraverso la revisione in particolare di quelle fasi apparse, soprattutto in Aula, meramente rituali e, spesso, ripetitive. Obiettivo è stato quello di valorizzare i passaggi nei quali ci si concentra effettivamente sui testi e sul merito delle questioni a scapito di quelli diventati col tempo spesso solo occasione di prova di abilità dialettica, per non dire drammaturgica. Non bisogna, infatti, dimenticare che ci muoviamo all'interno di schemi procedurali pensati in tempi nei quali il Parlamento lavorava in modo assai diverso da quello attuale e che quindi è compito della Giunta intervenire, come è stato fatto costantemente anche in passato, su quei punti della procedura che appaiono ormai soltanto retaggio di un antico passato e che nella realtà dei nostri tempi appaiono assai poco funzionali a garantire un efficace funzionamento dei lavori parlamentari.

L'equilibrio del sistema parlamentare come luogo privilegiato di svolgimento della vita democratica di un Paese si regge però se, a fronte di queste correzioni, sull'altro piatto della bilancia non si ometta di introdurre, contestualmente, misure che rafforzino la visibilità e la discussione delle proposte delle minoranze, sul presupposto che la disciplina attuale non è stata per questo aspetto totalmente appagante.

Ma anche in questo caso, occorre privilegiare un'ottica sostanzialistica e cioè un'ottica che incentivi le opposizioni alla presentazione di proposte alternative e di merito sui temi e non quella che invece tenda a rafforzare la mera logica di contrapposizione. In un Parlamento che funzioni secondo una fisiologica dialettica democratica l'obiettivo è infatti il confronto sul merito delle questioni e non può essere la mera contrapposizione frontale, spesso priva di un reale costrutto. Per questo motivo invita anche quei colleghi dell'opposizione che sono stati restii ad affrontare il tema a spogliarsi del velo del pregiudizio e a guardare con obiettività a queste novità regolamentari. Si dichiara, ancor più alla luce della scelta del collega

Toninelli di abbandonare i lavori della Giunta, alquanto dispiaciuto dell'adozione di una simile condotta, che giudica sostanzialmente offensiva nei confronti della serietà del lavoro svolto dal Gruppo chiamato ad istruire il tema delle riforme regolamentari.

Tornando quindi all'articolato, per le parti rientranti nei temi oggetto della sua relazione, conferma che esso si muove su più fronti, analiticamente descritti nella relazione; essi sono:

la programmazione dei lavori, sia in Commissione che in Assemblea (cui si ricollega anche il tema delle procedure d'urgenza, già illustrato nella relazione del collega Bressa), che costituisce il primo e più importante momento nel quale misurare il grado di efficacia e funzionamento di un'istituzione parlamentare;

la definizione dell'ordine del giorno di seduta;

una nuova disciplina delle discussioni e dei tempi d'intervento, con finalità di chiarezza e razionalizzazione dei dibattiti, a beneficio di un più moderno ed efficace sviluppo del confronto parlamentare e della comprensibilità dei contenuti dei dibattiti e delle posizioni di merito;

una revisione delle modalità di esame del processo verbale, che tenga conto della natura, funzione e contenuto di tale atto;

il rafforzamento molto consistente dello statuto dell'opposizione, codificando alcune prassi e introducendo alcune significative novità nel procedimento legislativo, nel contingentamento dei tempi, nello svolgimento degli atti d'indirizzo e nelle procedure informative e di controllo.

Conclusivamente ribadisce il carattere approfondito del lavoro istruttorio svolto e la natura meditata delle proposte formulate, rinnovando l'auspicio che quanti non hanno condiviso questi esiti non persistano in un atteggiamento di pregiudiziale opposizione, apparso, in particolare, nella fase finale dei lavori alquanto pretestuosa e strumentale. A fronte di questa presa di

posizione incomprensibile, sottolinea, invece, come generalmente siano corrisposte posizioni svincolate non solo da dettami di Gruppo, ma anche addirittura da valutazioni di ordine strettamente politico, essendosi mosso il Gruppo di lavoro secondo un'impostazione eminentemente tecnica.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, invita il collega Pisicchio ad illustrare le proposte di riforma regolamentare in tema di rapporti con l'Unione europea, disciplina del Gruppo misto, interventi di manutenzione regolamentare.

Pino PISICCHIO approfitta dell'occasione odierna, e di un concomitante incontro avuto con degli studenti, per ricordare a se stesso e ai colleghi come il lavoro che la Giunta a partire da oggi si appresta a svolgere in modo formale poggi su una norma costituzionale di primaria importanza, e cioè sull'articolo 64 della Costituzione che riconosce l'autonomia regolamentare di ciascuna Camera.

Passando all'analisi delle ipotesi di riforma relative ai temi di sua competenza, evidenzia come esse realizzino un'opera di cospicua razionalizzazione – per non dire in modo più schietto proprio di buon senso – di molti istituti regolamentari, a cominciare dai metodi di votazione che, nell'attuale redazione del Regolamento (in cui si fa, ad esempio, riferimento al voto con le urne e le palline, disapplicato da molto tempo in Assemblea ma che è ancora applicato in Commissione nelle votazioni segrete), appaiono evidentemente anacronistici e inutilmente complicati. Allo stesso modo si è ridotto il termine del preavviso per le votazioni elettroniche e la durata della sospensione della seduta in caso di mancanza del numero legale, adeguandoli ad una fisiologia dell'organizzazione dei lavori attuale e delle sue esigenze ben diverse da quella del 1971.

Per quanto riguarda le procedure di collegamento con l'Unione europea, si tratta di un tema sul quale è emersa un'acuta sensibilità di tutti i componenti del Gruppo, anche se non univocamente rivolta verso le medesime soluzioni.

Certamente è evidente la consapevolezza di un deficit del Parlamento italiano quanto ai legami con le istituzioni dell'Unione europea, che si è tradotto sovente in una ridotta capacità di orientare le azioni del Governo in campo comunitario e conseguentemente di incidere sul contenuto delle normative dell'Unione europea.

Occorre, tuttavia, non nascondersi che, se in parte questo deficit può risultare imputabile ad una parziale inadeguatezza delle procedure attualmente previste (e a questo fine si contemplan correttivi volti a rendere più incisiva la voce della Camera dei deputati quando dialoga con il Governo sulle questioni dell'Unione europea e quando dialoga direttamente con le stesse istituzioni dell'Unione), d'altro canto si possono introdurre i migliori e più efficaci strumenti procedurali, ma se ad essi non corrisponde negli stessi parlamentari e negli organi competenti un'adeguata cultura e una dettagliata attenzione ai temi trattati dall'Unione europea (ed all'importanza strategica di un intervento parlamentare tempestivo sul Governo, interlocutore primario nelle sedi europee, prima che le decisioni siano lì assunte) il risultato rischia di essere sempre insoddisfacente.

Una parte fondamentale del tema delle relazioni con l'Unione europea è certamente costituita dagli strumenti di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo (la c.d. fase discendente), capitolo sul quale il Gruppo di lavoro, non senza qualche perplessità in qualcuno e la formulazione, da parte dell'on. Gitti, di una ipotesi alternativa, ha ritenuto di restare ancorato al dato legislativo vigente – che contempla la fondamentale iniziativa periodica del Governo a questo fine (si veda da ultimo la legge n. 234 del 2012) – e all'impostazione regolamentare attuale, alla quale si è apportato qualche correttivo per rendere la procedura più tempestiva (sia introducendo una apposita sessione europea, sia prevedendo un più ridotto regime di emendabilità in Aula).

Nell'ambito del lavoro ci si è mossi a riformare dunque quegli aspetti della pro-

cedura, soprattutto per la fase ascendente, finora non adeguatamente sviluppati: si pensi al ruolo della Commissione dell'Unione europea nella fase ascendente sulle proposte di atti normativi dell'Unione europea, finora sostanzialmente ausiliario nei confronti della Commissione di settore, e che con le proposte del Gruppo di lavoro viene ad assumere invece un suo rilievo autonomo quando la Commissione di settore ometta di esprimersi.

Proprio questo tema rimanda ad una intensa discussione svoltasi circa l'opportunità di mantenere l'attuale modello organizzativo nella trattazione dei temi dell'Unione europea.

Come è noto, questo modello vede l'esistenza di un organo specificamente dedicato all'Unione europea, ma al tempo stesso per le singole proposte prevede, soprattutto per la fase ascendente (ma anche parzialmente per la fase discendente), un ruolo primario nelle Commissioni di settore, in forza della considerazione che il merito delle materie può essere conosciuto specificamente solo da queste, non potendosi richiedere alla Commissione dell'Unione europea una impossibile competenza «tuttologa» su tutti i (numerosi e complessi) settori di intervento normativo dell'Unione.

La soluzione è stata, come detto, quella di mantenere l'attuale modello (peraltro simile a quello che c'è in buona parte degli altri Paesi dell'Unione europea), cercando di rafforzare gli obblighi delle Commissioni ad esaminare i progetti degli atti dell'Unione europea, di dare più ordine, concentrazione e sistematicità ai momenti di esame degli atti legislativi finalizzati al recepimento degli atti dell'Unione europea, dopo la riforma della legge n. 234 del 2012, e di valorizzare il ruolo della Commissione XIV quale «Commissione-traino» (con ciò raccogliendo anche in parte le proposte venute dalla stessa Commissione XIV e rappresentata con una lettera dal suo Presidente, on. Bordo).

Conclude, infine, accennando alle modifiche proposte dal Gruppo di lavoro relative alla specificità del Gruppo Misto.

Mentre, in tema di disciplina dei Gruppi – pur condividendo la necessità di un intervento riformatore – si è preferito rimettere alla Giunta plenaria l'individuazione di una soluzione normativa, trattandosi di materia di natura esclusivamente politica, con una ridottissima valenza tecnica, con riguardo al Gruppo Misto, si è pacificamente convenuto sul fatto che, soprattutto a seguito delle riforme regolamentari del 2012 in materia di bilanci dei Gruppi parlamentari, fosse necessario operare un riconoscimento espresso e specifico della peculiare natura del Gruppo Misto, che – a differenza di ogni altro – costituisce un Gruppo necessario e permanente e non risultante da specifiche manifestazioni di volontà dei singoli deputati che ne fanno parte (essendo residuale). Le modifiche proposte vanno dunque in questa direzione. Per l'esposizione analitica di queste modifiche e delle altre inerenti alle materie di sua spettanza rinvia dunque al testo scritto della relazione (*vedi allegato 5*).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel ringraziare il collega Pisicchio e tutti relatori per il prezioso lavoro svolto, invita dunque i colleghi a svolgere le loro considerazioni ed osservazioni, che, in questa fase, avrebbe potuto esprimere anche il collega Toninelli, ove avesse voluto rispettare l'ordine delle relazioni e dei lavori previsto per la riunione odierna della Giunta.

Giancarlo GIORGETTI reputa che le proposte elaborate dal Gruppo di lavoro costituiscano il portato dell'esperienza parlamentare sviluppatasi in questi anni e dell'evoluzione che ha caratterizzato il sistema politico. Riagganciandosi al cenno della Presidenza alle preannunciate modifiche costituzionali, osserva quindi che le modifiche elaborate si muovono sul presupposto dell'invarianza del sistema costituzionale e specificamente del bicameralismo perfetto, laddove ovviamente esse dovrebbero essere modificate ove il percorso di riforma costituzionale si concretizzasse. Pur non condividendo, nella veste di appartenente ad un Gruppo di opposi-

zione, l'atteggiamento assunto dal MoVimento 5 Stelle, e avendo preso parte con ben altro spirito all'attività cui era incaricato il Gruppo di lavoro, considera tuttavia che non possa prescindere ai fini dell'ulteriore cammino delle riforme regolamentari anche delle prospettate modifiche costituzionali espressamente richiamate dal Presidente del Consiglio nella seduta di ieri in Aula.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, rileva che, pur essendo nella fase iniziale di un percorso, il dato significativo è che questo percorso si materializza concretamente attraverso la predisposizione di specifici testi di riforma, ai quali si è pervenuti grazie all'impegno del Gruppo, assistito meritoriamente dalla competente struttura amministrativa. Ribadisce quindi il suo sentimento di profondo rammarico per il comportamento tenuto dal collega Toninelli, che è stato forse indotto a radicalizzare la sua contrarietà – come prospettava anche il collega Leone – quando il cammino delle riforme regolamentari si è fatto via via meno virtuale e più reale. Le sembra poi del tutto irragionevole imputare indisponibilità o chiusure preventive alla Presidente, che si è fatta carico di assicurare la massima diffusione ai membri della Giunta del testo fattole pervenire dal deputato Toninelli, una volta conclusa l'attività del Gruppo di lavoro. Tale testo e le proposte ivi contenute avrebbero potuto essere certamente oggetto di discussione, valutazione e di eventuali accoglimenti, se solo il collega Toninelli avesse voluto attenersi all'ordine dei lavori stabilito, invece di abbandonare la riunione della Giunta, con ciò ribadendo un atteggiamento pregiudizialmente ostile e contrappositivo, non inedito.

Gregorio GITTI, nell'associarsi ai ringraziamenti non rituali nei confronti dei colleghi e della struttura amministrativa competente, auspica vivamente che il cammino delle riforme possa avere un passo spedito, costituendo, a suo avviso, uno degli elementi più qualificanti del complessivo progetto di riforma istituzio-

nale cui ha fatto riferimento da ultimo ieri il Presidente del Consiglio; auspica dunque che questo cammino possa ricevere la più robusta spinta possibile da parte di tutte le forze politiche che si sono riconosciute negli esiti istruttori del Gruppo di lavoro.

Gianclaudio BRESSA, prima della conclusione dei lavori della riunione odierna della Giunta e riallacciandosi a quanto affermato dal Vicepresidente Baldelli all'inizio della seduta, concorda sulla necessità di valutare l'integrazione della composizione della Giunta con rappresentanti dei Gruppi attualmente non presenti, necessità che si pone proprio alla luce del concretizzarsi del processo di riforma regolamentare ed in vista del suo approdo alla fase di Assemblea; è bene, dunque, che tutti i Gruppi siano chiamati a concorrere a questo processo partendo da questa fase che si svolgerà formalmente al cospetto della Giunta. Al riguardo intende correggere dunque la posizione precedentemente espressa, a nome del suo Gruppo, con riferimento alla richiesta proveniente dal Gruppo Fratelli d'Italia, alla cui presenza in Giunta si era detto favorevole unitamente però all'attribuzione di un ulteriore seggio al Gruppo del Partito Democratico, al fine di conservare un più equilibrato rapporto di proporzionalità nella composizione della Giunta. Su questo punto oggi ritiene che l'integrazione possa avvenire con la presenza di deputato del Gruppo di Fratelli d'Italia e di uno appartenente al Gruppo Scelta Civica, che non risulta più rappresentato a seguito della formazione del nuovo Gruppo Per l'Italia, cui aderisce il collega Gitti, senza insistere sulla richiesta di un ulteriore seggio per il Gruppo del PD.

Antonio LEONE concorda con la posizione espressa dal collega Bressa.

Gregorio GITTI, nell'associarsi anch'egli alla posizione del collega Bressa, desidera precisare di aver tenuto costantemente informati dell'andamento dei lavori sulle riforme regolamentari, nel corso di questi

mesi, i colleghi Balduzzi e Mazziotti Di Celso appartenenti entrambi al Gruppo Scelta Civica e alla Commissione Affari costituzionali. Revoca dunque la sua precedente posizione di contrarietà all'ingresso in Giunta di un componente del Gruppo Fratelli d'Italia, contrarietà che era esclusivamente dovuta ad una preoccupazione circa una composizione eccessivamente ampia del numero di membri della Giunta, troppo distante dal numero di 10 componenti stabilito in via ordinaria dal Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, alla luce delle posizioni emerse, preannuncia che è sua intenzione sottoporre, già nella prossima riunione, alla Giunta la proposta di integrazione nei termini testè richiamati dai colleghi, ai fini dell'espressione, da parte della stessa Giunta, del parere richiesto dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento; sarà così possibile che alla stessa riunione, dopo l'espressione del parere favorevole, partecipino i nuovi componenti in rappresentanza dei Gruppi finora non presenti.

Ritiene a questo punto opportuno programmare le prossime tappe del percorso riformatore. Anzitutto, si riserva di convocare per la prossima settimana una riunione della Giunta per concludere la discussione di carattere generale sul testo. Ritiene poi utile inviare da subito il documento predisposto dal Gruppo di lavoro ai Presidenti delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione al fine di consentire loro di far pervenire alla Giunta e ai relatori eventuali osservazioni.

Gianclaudio BRESSA ritiene che, prima di trasmettere il testo ai Presidenti di Commissione, sia necessario prevedere un'altra riunione della Giunta per concludere la discussione di carattere generale, consentendo di svolgere le proprie valutazioni anche ai membri oggi assenti, fra i quali ad esempio il Presidente Vito (assente perché impegnato in una riunione congiunta delle Commissioni Difesa di Camera e Senato), il quale, tra l'altro, non faceva parte del Gruppo di lavoro.

Gregorio GITTI fa notare incidentalmente come i deputati oggi assenti possano informarsi dei contenuti del dibattito in Giunta dai resoconti della seduta e dai testi ad essi allegati.

Marina SERENI, *Vice Presidente della Camera*, ritiene che il documento presentato dal Gruppo di lavoro sia molto importante, ampio ed ambizioso, soprattutto perché – per la prima volta dopo tanti anni – ci si è giunti con una, finora, larga condivisione. Segnala di conseguenza l'opportunità, nello scandire i prossimi passaggi procedurali, di evitare passi che possano suonare come eccessivamente affrettati e che potrebbero compromettere una così ampia condivisione di intenti che va invece preservata, proprio al fine di raggiungere l'obiettivo di approvare il più rapidamente possibile una riforma.

In questo senso richiama l'attenzione sia sul fatto che è oggi assente l'onorevole Elio Vito, rappresentante di un Gruppo – Forza Italia-Popolo della libertà – originariamente rappresentato nel Gruppo di lavoro, ma che ora non lo è più a seguito delle modifiche intervenute nel panorama dei Gruppi; sia sulla mancata rappresentanza in Giunta, allo stato, di due Gruppi.

Prevedere dunque una ulteriore riunione, alla quale peraltro auspica possa tornare a prendere parte anche il rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle, per favorire la più ampia partecipazione delle forze politiche alla discussione, potrebbe, a suo avviso, servire a rafforzare quel clima di intesa che le sembra presupposto indispensabile per facilitare il cammino successivo delle riforme.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa di ritenere l'invio del testo in esame – che costituisce una bozza preliminare di lavoro e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta – ai Presidenti delle Commissioni e del Comitato per la legislazione come una modalità per raccogliere tempestivamente eventuali osservazioni e suggerimenti che sarebbero molto utili al prosieguo della discussione in Giunta. Aveva immaginato di poterlo

fare già oggi, non certo per mancanza di garbo nei confronti dei colleghi assenti, ma per ottimizzare i tempi e fornire al prosieguo del dibattito, che già lei aveva proposto di fissare per la prossima settimana, maggiori elementi. Peraltro, se la Giunta si dovesse orientare ad integrare la propria composizione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, come detto, alla prossima riunione potrebbero già partecipare, oltre ai membri della Giunta oggi assenti, anche i rappresentanti dei Gruppi che attualmente non ne fanno parte.

Gregorio GITTI condivide in pieno il percorso indicato dalla Presidente, ritenendo molto utile il contributo dei Presidenti di Commissione, alcuni dei quali – a quel che gli risulta – si sono già attivati in questo senso.

Andrea GIORGIS, nel condividere l'esigenza rappresentata dalla Presidente di procedere sollecitamente alle riforme, fa presente che tutta l'attività del Gruppo di lavoro è stata finora ispirata alla necessità di evitare inutili dilazioni dei tempi.

Quello che va ora considerato è un elemento di opportunità: infatti, è a suo avviso bene che, prima di essere trasmesso a figure istituzionali quali i Presidenti di Commissione, il documento prodotto dal Gruppo di lavoro, oggi presentato e dunque da oggi pubblico e consultabile, sia preliminarmente discusso, vissuto e sedimentato dai membri della Giunta e poi da essi condiviso, mediante un'assunzione politica di responsabilità analoga a quella che – al di là delle divisioni politiche e della diversità di opinioni – ha caratterizzato specificamente la conclusione del-

l'attività istruttoria da parte del Gruppo di lavoro. A questo proposito trova sgradevole che l'onorevole Toninelli abbia polemicamente contestato proprio questa caratteristica specifica del lavoro finora svolto.

Dopo che Antonio LEONE ha confermato che l'assenza del Presidente Vito – che peraltro gli ha rappresentato il suo apprezzamento per il documento presentato dal Gruppo di lavoro – dipende dal contestuale svolgimento di una importante seduta congiunta delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, Laura BOLDRINI, *Presidente*, per favorire al massimo grado il raggiungimento dell'obiettivo comune di un esito positivo dei lavori, accoglie l'invito a posporre l'invio del testo ai Presidenti delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione alla conclusione della discussione di carattere generale, da prevedere entro la prossima settimana.

Gregorio GITTI prende atto di queste determinazioni, precisando che da esse non può in alcun modo farsi discendere una sorta di riapertura della fase istruttoria in sede di Gruppo di lavoro: questo infatti ha concluso i suoi lavori, consegnando un testo alla Giunta. Solo a quest'ultima spetta adesso valutarlo e, se lo riterrà, emendarlo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, conferma che, con la consegna dell'articolato predisposto, si è concluso il lavoro istruttoria svolto dall'apposito gruppo e si è avviato l'esame in sede plenaria.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

**Ipotesi di riforma regolamentare presentata dal Gruppo di lavoro
costituito presso la Giunta per il Regolamento.***trasmessa alla Presidenza il 27 novembre 2013**INDICE*

Progetti di legge d’iniziativa popolare; petizioni	24
Gruppo misto	28
Processo verbale	30
Numero legale; modalità di votazione	33
Audizioni e indagini conoscitive in Commissione; funzioni di controllo	37
Istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera	42
Sindacato ispettivo	43
Mozioni; relazioni del Governo	53
Pubblicità dei lavori; riduzione della stampa degli atti parlamentari .	58
Abrogazione di norme sull’esame degli statuti delle regioni ad aut. ordinaria	65
Procedure di collegamento con l’Unione europea	69
Programmazione dei lavori	82
Ordine del giorno di seduta	87
Statuto dell’opposizione	89
Disciplina delle discussioni e dei tempi di intervento	92
Assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni	102
Esame in Commissione in sede consultiva	104
Comitato per la legislazione	109
Esame in sede referente e tempi minimi per la Commissione; procedura d’urgenza; emendamenti	117
Ordini del giorno in Assemblea	131
Questione di fiducia	133

PROGETTI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; PETIZIONI**ART. 100-bis (esame dei progetti di legge popolare)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione è istituito un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4, il quale, su ciascun progetto di legge, formula una proposta motivata alla Commissione. È consentita l'audizione di un rappresentante dei promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare. Se la deliberazione è favorevole, previa intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data notizia ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.</p>
	<p>2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il progetto di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.</p>

Art. 107 (repechage dei progetti di legge popolare)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.	1. <i>Identico</i>
2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25.	2. <i>Identico</i>
3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.	3. <i>Identico</i>
4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.	4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria. In tale

	ultimo caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 100-bis ma il termine di un mese di cui al comma 1, primo periodo, decorre dalla data della costituzione delle Commissioni.
--	---

ART. 109 (esame delle petizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.	1. Le petizioni trasmesse alle Commissioni competenti sono valutate nell'ambito del comitato permanente di cui all'articolo 100-bis, comma 1. Il comitato formula proposte alla Commissione in ordine al loro esame; delle decisioni della Commissione è data notizia al primo firmatario.
2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.	2. <i>Identico</i>
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.	3. <i>Identico</i>

ART. 33 (pubblicazione delle petizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.	2. Un sunto delle petizioni presentate è pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta dell'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	ogni deputato può prenderne cognizione.

GRUPPO MISTO**ART. 14 (natura del Gruppo misto)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.	01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati, che vi aderiscono sulla base della manifestazione di volontà di cui al comma 3 , la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari ed al Gruppo misto , in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.	3. Entro due giorni dalla conclusione della prima seduta o dalla data di proclamazione, se successiva , i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo aderiscono .
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.	4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o si dimettano da un Gruppo senza dichiarare l'iscrizione ad un altro , o non appartengano ad alcun Gruppo, confluiscono in un unico Gruppo misto, a costituzione necessaria e di carattere permanente .

ART. 15 (statuto; dotazioni e contributi)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai	3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>	<p>Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati con specifico riguardo alla sua peculiare natura e composizione ed al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da garantirne l'autonomia funzionale, tenendo conto sia delle esigenze di base comuni che della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>

ART. 15-ter (rendiconto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.</p>	<p>8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto, tenuto conto della sua peculiare natura e composizione.</p>

PROCESSO VERBALE

Art. 11 (contenuto del processo verbale; compiti dei Segretari di Presidenza)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.</p>	<p>1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.</p>

Art. 32 (lettura del processo verbale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.</p>	<p><i>1. Identico</i></p>
<p>2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo peralzata</p>	<p><i>2-3. Abrogati</i></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>di mano.</p> <p>3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.</p>	

Art. 34 (contenuto del processo verbale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.</p>	<p>1. Delle sedute dell'Assemblea si redige un processo verbale da parte del funzionario estensore del processo verbale.</p>
	<p>1-bis. Il processo verbale contiene soltanto l'indicazione dei temi trattati, l'elenco dei deputati intervenuti e la menzione delle deliberazioni assunte dalla Camera. Il processo verbale di ciascuna seduta è affisso nell'Aula nella seduta successiva e si intende approvato se, entro la conclusione della seduta in cui esso è stato reso disponibile, non siano formulate per iscritto al Presidente della Camera obiezioni sulla non conformità del verbale a quanto accaduto, con indicazione testuale delle modifiche da apportarvi. Il Presidente, sentiti i deputati segretari, sottopone, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea, entro la seduta successiva, le eventuali proposte di modificazione purchè specificamente formulate. L'Assemblea vota tali proposte per alzata di mano.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera. 3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.	2-3. <i>Identici.</i>

NUMERO LEGALE; MODALITÀ DI VOTAZIONE**Art. 46 (computo del numero legale)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.</p>	<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.</p>
<p>6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.</p>	<p>6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. Quando la richiesta sia stata avanzata da uno o più presidenti di gruppo, è considerato presente un numero di deputati appartenenti ai gruppi richiedenti pari alla differenza fra il quorum prescritto per la richiesta e il numero di deputati ad essi appartenenti che abbiano partecipato alla votazione o che siano stati computati nel numero legale a norma del comma 7.</p>
	<p>7. Sono computati nel numero legale, ove indicati nominativamente dalla Presidenza, i deputati che, pur non avendo partecipato alla votazione, siano comunque presenti in Aula al momento della chiusura della votazione ovvero, in alternativa, abbiano, nella stessa seduta, svolto la</p>

	dichiarazione di voto.
--	-------------------------------

Art. 47 (verifica del numero legale; effetti della mancanza)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.	1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.	2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di trenta minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data. In caso di sospensione della seduta, è in facoltà del Presidente, alla ripresa della seduta, apprezzate le circostanze non procedere alla ripetizione della votazione su cui è mancato il numero legale ma rinviarla ad altra seduta. In tal caso l'Assemblea o la Commissione non possono procedere, nella stessa seduta, alla trattazione di argomenti che comportino votazioni.

Art. 49 (modalità delle votazioni; preavviso)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.	2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, con votazione per appello nominale o mediante procedimento elettronico.
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.	3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi mediante procedimento elettronico , ovvero, se si tratta di elezioni, mediante apposita scheda. Per le deliberazioni a scrutinio segreto in Commissione, è predisposta una scheda recante le possibili opzioni di voto.
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.	4. Abrogato.
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.	5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno quindici minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Art. 55 (modalità del voto segreto; difetto dell'impianto di voto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.	1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo mediante procedimento elettronico.
2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle	2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente dispone che la votazione per scrutinio segreto abbia luogo per schede. A tal fine è predisposta una scheda recante le possibili opzioni di

urne.	voto.
--------------	--------------

AUDIZIONI E INDAGINI CONOSCITIVE IN COMMISSIONE; FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 143 (audizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.	1. <i>Identico.</i>
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.	2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo, ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti,

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	alla Corte di cassazione, ai commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.
3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disposte quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.
	3-ter. Le Commissioni svolgono un costante monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di loro competenza, avvalendosi di ogni relazione e documento ad esse deferiti ed utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti e all'articolo 144. A tal fine possono istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, appositi comitati permanenti. Questi possono presentare alle Commissioni documenti con i quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.</p>	<p>4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, ed è finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. L'audizione è comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

Art. 148 (richieste alla Corte dei conti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.	1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 143, comma 2 , un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di relazioni, informative e altri documenti scritti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

Art. 127-ter (audizioni di parlamentari europei e rappresentanti dell'UE)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.	<i>v. più oltre, il nuovo art. 127-quinquies</i>

Art. 144 (indagini conoscitive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.</p>

ISTRUTTORIA IN VISTA DI ELEZIONI DI COMPETENZA DELLA CAMERA**Art. 56-bis (esame dei *curricula* in Commissione)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi <i>curricula</i>. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.</p> <p>2. I nominativi ed i relativi <i>curricula</i> sono pubblicati sul sito <i>internet</i> della Camera.</p> <p>3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.</p> <p>4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.</p> <p>5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.</p>

SINDACATO ISPETTIVO

Art. 128 (interrogazioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.	1. <i>Identico.</i>
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.	2. L'interrogazione, eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso , consiste nella domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
	3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e dagli articoli 135-bis e 135-ter, alle interrogazioni il Governo risponde di regola per iscritto entro un mese dalla loro pubblicazione. La risposta, comunicata al Presidente della Camera, è pubblicata in allegato ai resoconti.
	4. Il Presidente della Camera, su richiesta dell'interrogante, comunica all'Assemblea le interrogazioni per le quali non è pervenuta la risposta del Governo entro il termine indicato al comma 3 e dà notizia della loro trasmissione alla Commissione competente per materia. Di tale trasmissione è data comunicazione anche al Governo. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione.

Art. 129 (pubblicazione)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.	1. Le interrogazioni sono pubblicate in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.
2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.	2. Abrogato.
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.	3. Abrogato.

Art. 130

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.	1. Abrogato.
2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.	2. Abrogato.

Art. 133

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Nel presentare un'interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.	1-4. Abrogati.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.</p> <p>3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.</p> <p>4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari</p>	

Art. 134

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.</p> <p>2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.</p>	<p>1-2. Abrogati.</p>

Art. 135-bis (interrogazioni a risposta immediata)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.</p>	<p>1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori:</p> <p>a) per una volta il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, anche in una giornata diversa dal mercoledì definita in sede di predisposizione del calendario;</p> <p>b) per le restanti il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.</p>
	<p>1-bis. Ove lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non abbia luogo nella data prevista per ragioni dovute all'indisponibilità del Presidente del Consiglio e il rinvio non sia stato concordato con i Gruppi, il Presidente della Camera ne dà comunicazione alla Assemblea. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti.</p>
<p>2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.</p>	<p>2-4. <i>Identici</i></p>
<p>3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.</p>	
<p>4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.</p>	
<p>5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>5. E' disposta la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, dell'eventuale comunicazione di cui al comma 1-bis e del relativo dibattito.</p>
<p>6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.</p>	<p>6-7. <i>Identici.</i></p>
<p>7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.	

Art. 136

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.</p> <p>2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.</p>	<p>1-2. Abrogati. (v. art. 138-bis)</p>

Art. 137

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.</p> <p>2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.</p> <p>3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.</p> <p>4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro</p>	<p>1-4. Abrogati.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.	

Art. 138

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.</p> <p>2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.</p>	1-2. <i>Abrogati.</i>

Art. 138-bis (interpellanze urgenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il	1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti al Presidente della Camera. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto ed eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
medesimo periodo.	<p>modo conciso, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una interpellanza urgente per ogni mese di lavoro parlamentare. Ciascun presidente di Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per il medesimo periodo. Tale quota è aumentata di un'ulteriore interpellanza al mese ogni trenta deputati.</p> <p>1-bis. Le interpellanze sono pubblicate in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.</p>
2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.	2. La Conferenza dei presidenti di gruppo prevede, per ciascuna settimana di lavoro dell'Assemblea, le giornate e le fasce orarie nelle quali le interpellanze di cui al comma 1 sono svolte. Alle interpellanze urgenti il Governo, salvo accordo con i presentatori, risponde entro i sette giorni successivi alla loro pubblicazione.
3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.	3. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo la risposta del Governo, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.

Art. 138-ter (informative urgenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. Ove uno o più Gruppi chiedano che

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>il Governo renda alla Camera un'informativa, che non sia possibile ottenere tempestivamente con lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia.</p> <p>2. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di durata non inferiore a trenta minuti destinata allo svolgimento di tali dibattiti.</p>

Art. 139 (ammissibilità e svolgimento degli atti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.	1. <i>Identico.</i>
2. Lo svolgimento delle interrogazioni ,	2. Lo svolgimento delle informative ,

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.	delle interpellanze urgenti e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.	3. <i>Identico.</i>
4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.	4. <i>Abrogato.</i>

MOZIONI; RELAZIONI DEL GOVERNO

Art. 110 (presentazione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	1. Un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una mozione, eventualmente corredata di una parte motiva formulata in modo conciso , al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Art. 111

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.	1. Abrogato.
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.	2. Abrogato.

Art. 112 (discussione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Qualora l'Assemblea lo consenta , più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.	1. Più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della	2. Identico.

mozione su cui si apre la discussione.	<p>3. Quando la discussione abbia ad oggetto una mozione iscritta nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione, non si applica il comma 1, né è ammessa la presentazione di risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, salvo che il Gruppo richiedente vi consenta. Non sono ammesse richieste di votazione per parti separate senza il consenso del medesimo Gruppo.</p>
--	---

Art. 113 (discussione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.</p>	<p>1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione, il parere del Governo e le dichiarazioni di voto sul complesso delle mozioni e risoluzioni presentate.</p>
<p>2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.</p>	<p>2. La discussione di una mozione consiste negli interventi del proponente e di un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata tenuto conto del tempo complessivo riservato a tali interventi ai sensi del comma 7 dell'articolo 24. Se all'atto dell'iscrizione in calendario ne faccia richiesta un presidente di Gruppo, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare di deputati appartenenti al Gruppo stesso; in tal</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	caso il tempo assegnato al Gruppo è raddoppiato. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica. Il Governo ha facoltà di intervenire al termine della discussione.
3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.	3. Ferma restando la possibilità di presentare risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, una volta iniziata la discussione non sono ammesse riformulazioni delle mozioni, salvo il caso in cui la riformulazione sia presentata, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, per aderire ad un invito in tal senso formulato dal Governo nel suo parere.
4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è abrogato, si pone ai voti l'emendamento.	4. Abrogato.

Art. 114 (votazione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati	1. Abrogato.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.	
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	2. Abrogato.
3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.	3. Abrogato.
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.	4. Abrogato.
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.	5. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, comma 3, la votazione di una mozione può farsi per parti separate.

Art. 124 (esame di relazioni del Governo)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.	1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici, comprese le autorità indipendenti , e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.
2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti	2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel termine di un mese. All'esame si applicano, in quanto compatibili, le

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.	disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.
3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.	3. A conclusione dell'esame la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117 o approva una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI; RIDUZIONE DELLA STAMPA DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Art. 63 (pubblicità delle sedute dell'Assemblea)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.	1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Di esse è assicurata la pubblicità nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera, fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera ne richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.	2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e pubblicato, secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis , un resoconto integrale.
3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.	3. <i>Identico.</i>

Art. 65 (pubblicità delle sedute delle Commissioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.	1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede con i seguenti strumenti:
2. La pubblicità dei lavori delle	a) mediante resoconti sommari pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.</p>	<p>del Segretario generale della Camera;</p> <p>b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis. La Commissione stabilisce di quali sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive disporre la pubblicazione di un resoconto sommario ovvero del resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggiore rilevanza politica;</p> <p>c) dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare della Camera; essi sono altresì trasmessi attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso;</p> <p>d) è fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente.</p> <div data-bbox="831 1731 1407 2000" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>NOTA: si tratta di una disciplina che richiede la definizione di una data di entrata in vigore compatibile con le esigenze di adeguamento tecnico del sito, della web-tv e delle aule delle Commissioni.</i></p> </div>
3. La Commissione decide quali dei suoi	3. La Commissione decide, anche su

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.	richiesta del Governo , quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti. Decide altresì quali documenti ad essa pervenuti, diversi da quelli pubblicati dalla Camera, possano essere resi disponibili sul sito internet della Camera.

ART. 120

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.	8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.

Art. 144 (processo verbale e pubblicità dei lavori nelle indagini conoscitive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale , un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.	4. La pubblicità delle sedute delle Commissioni è stabilita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 65, comma 1.

Art. 68 (pubblicazione dei progetti di legge)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea , sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.	1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato sono pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve termine possibile. L'annuncio della presentazione o della

	trasmissione è pubblicato in allegato al Resoconto integrale delle sedute dell'Assemblea.
2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.	2. La Presidenza della Camera dispone la stampa dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, dei disegni di legge europea e di delegazione europea, dei progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, dei progetti di legge trasmessi dal Senato, dei progetti di legge di cui all'articolo 71, dei progetti per i quali sia avanzata richiesta di dichiarazione dell'urgenza ai sensi dell'articolo 69 e di quelli dei quali sia proposta all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1. Può altresì disporre la stampa di un progetto di legge ove ne faccia richiesta un gruppo parlamentare, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 68-bis (pubblicazione degli atti parlamentari)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. La pubblicazione degli atti, documenti e relazioni presentati alla Camera o deliberati dai suoi organi è effettuata di norma in formato elettronico sul sito internet della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce di quali categorie di atti, documenti e relazioni, in ragione della loro rilevanza, debba essere comunque

	disposta la stampa, indicandone i criteri e le condizioni.
--	---

Art. 108 (pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.	1. Le sentenze della Corte costituzionale sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

Art. 109 (pubblicazione delle petizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.	3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis.

Art. 125 (pubblicazione di risoluzioni del Parlamento europeo e di assemblee internazionali)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.	1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

Art. 127-bis (pubblicazione delle sentenze della Corte di giustizia CE)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.	1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

Art. 145 (pubblicazione dei rapporti ISTAT)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.	1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.
2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.	2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis non appena trasmessi dall'ISTAT.

Art. 147 (pubblicazione dei rapporti CNEL)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.	1. Abrogato.
2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle	1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle

finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

finalità. I risultati di tali studi e indagini sono **pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis** non appena trasmessi dal CNEL.

**ABROGAZIONE DI NORME SULL'ESAME DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD
AUT. ORDINARIA****Art. 102**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.	2. <i>Abrogato.</i>
3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione	3. <i>Identico.</i>

parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 103

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.</p> <p>2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.</p>	<i>Abrogato.</i>

Art. 104

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.</p> <p>2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p> <p>3. Al termine della discussione sul</p>	<i>Abrogato.</i>

progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

Art. 105

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.</p> <p>2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.</p> <p>3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Art. 106

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota, con modalità da cui consegue la verifica del numero legale, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.</p> <p>2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.</p> <p>3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA

ART. 25

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.	4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi dell'Unione europea di cui agli articoli 126-bis e 127.

Rubrica Capo XXVIII

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

ART. 125

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.	1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.

ART. 126

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.	1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione degli accordi relativi all'Unione europea .
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.	2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione .

ART. 126-bis

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro	1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione dell'Unione europea , in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi relativi all'Unione europea o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
competente.	

ART. 126-ter

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. L'esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare.
	2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.
1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.	3. Il disegno di legge di delegazione europea e la relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche	4. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.</p>	<p>di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.</p>
<p>3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.</p>	<p>5. Decorso il termine indicato al comma 4, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi venti giorni, conclude l'esame del disegno di legge di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.</p>
<p>4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli</p>	<p>6. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.	dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.	7. <i>Identico.</i>
6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.	8. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.	9. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea, che ha luogo nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 8. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.
	10. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea nei termini stabiliti.
	11. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.</p>

ART. 126-*quater*

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Gli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea e la relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia e al Comitato per la legislazione.</p>
	<p>2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Un proponente per ciascun parere alternativo di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'art. 16-<i>bis</i>, comma 4.</p> <p>3. La Commissione politiche dell'Unione</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.</p> <p>4. Al termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.</p>

ART. 127

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea.</p>	<p>1. Gli atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle Istituzioni dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea e, per gli eventuali effetti finanziari, della Commissione bilancio.</p> <p>1-bis. Su richiesta della Commissione competente, dopo l'avvio della discussione su un documento di cui al comma 1, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.</p> <p>1-ter. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.	2. Entro il termine di trenta giorni, e comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare , le Commissioni competenti esaminano il testo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione, con il testo allegato del parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, è comunicata dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione Politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso è comunque comunicato quando la Commissione competente per materia non si sia espressa.

ART. 127-bis

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei Trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli allegati. Alla discussione ai fini di tale verifica è invitato il relatore nominato nella Commissione competente per materia.</p> <p>2. La Commissione può consultare i</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6,</p> <p>3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente alla Commissione di merito, nonché al Presidente della Camera.</p> <p>4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione Politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.</p> <p>5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai Trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.</p> <p>6. Nella discussione, oltre che gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p> <p>7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.</p> <p>8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>procedimento.</p> <p>9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.</p> <p>10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della Commissione, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.</p> <p>11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'art. 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.</p>

ART. 127-ter

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni dell'Unione europea la risoluzione approvata dalla Commissione di settore di cui al comma 2 dell'art. 127, nonché il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.</p> <p>2. Il Presidente della Camera trasmette altresì alle Istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.</p>

ART. 127-quater

TESTO VIGENTE (ART. 127-BIS)	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.</p>	<p>1. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.</p>

ART. 127-quinquies

TESTO VIGENTE (ART. 127-TER)	MODIFICHE PROPOSTE
<p>2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.</p>	<p>2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea nonché rappresentanti delle altre istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su</p>

TESTO VIGENTE (ART. 127-TER)	MODIFICHE PROPOSTE
	materie di loro competenza. Possono altresì svolgere, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, audizioni dei membri italiani delle istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi, designati o proposti dal Governo.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 (calendario)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.</p>	<p>3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Ove l'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda, ed i Gruppi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente della Camera ne dispone l'iscrizione prioritaria al di fuori dei criteri di cui al comma 2 ed al presente comma. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione, salvo diverso accordo con i Gruppi richiedenti. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
<p>5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.</p>	<p>5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando i giorni dedicati alla discussione degli argomenti iscritti su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute e delle fasi delle stesse in cui si svolgeranno le votazioni. Sono destinati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì, per una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.</p>
<p>7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e</p>	<p>7. Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione delle previsioni contenute nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, stabilisce il contingentamento dei tempi della discussione di ciascun argomento iscritto in rapporto alla sua complessità e tenendo conto del totale del tempo disponibile nelle sedute dedicate al loro esame. 7-bis. La Conferenza dei presidenti di</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.</p>	<p>Gruppo stabilisce anzitutto il tempo complessivo da destinare all'esame di un argomento. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, il tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. La Conferenza stabilisce il tempo destinato agli interventi a titolo personale dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo in misura non inferiore ad un quinto di quello assegnato al Gruppo stesso per ciascuna fase. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo nonché dei progetti di legge e delle mozioni iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivamente disponibile, purché la consistenza complessiva dei gruppi di opposizione sia pari almeno a un quarto dei componenti della Camera.</p>
<p>8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato</p>	<p>8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7-bis, è comunque</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore alla durata massima di un intervento nella discussione. Per le fasi successive, è assicurato ad ogni Gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti. La ripartizione dei tempi destinati all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che non abbiano particolare rilevanza politica è effettuata senza distinzioni di fasi ed a ciascun Gruppo è assegnato un tempo minimo di cinque minuti.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.	9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7, 7-bis e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.	10. Nella ripartizione di cui ai commi 7, 7-bis e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore alla metà di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

Art. 30 (rapporto fra lavori d'Aula e di Commissione)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni	5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni

<p>non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.</p>	<p>non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali hanno luogo sedute con votazioni dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.</p>
---	---

ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA

Art. 26

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva, sulla base del programma e del calendario vigenti.</p>
<p>2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.</p>	<p>2. Abrogato</p>

Art. 82

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee</p>	<p>2. L'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato, di norma, almeno il giorno precedente all'inizio della discussione sulle linee generali.</p>

generali.	
-----------	--

STATUTO DELL'OPPOSIZIONE

(N.B. altre disposizioni riconducibili allo statuto dell'opposizione sono contenute in altre parti dell'articolato)

Art. 16

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.	2. <i>Identico.</i>
	1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera.

Art. 40

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

Art. 41

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1-bis. Sugli argomenti iscritti in calendario su proposta dei Gruppi di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati.

Art. 77

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione non può procedere all'abbinamento con altri progetti di legge se non vi sia l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione o se non sia già in corso di esame altro progetto di legge vertente sulla stessa materia. Ove non vi siano le condizioni per l'abbinamento, gli emendamenti approvati dalla Commissione senza il consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.
	5. Ove il Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione esprima il suo assenso a che la Commissione proceda all'esame abbinato di tutti i progetti di legge vertenti sulla stessa materia, non

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	trovano applicazione il comma 4 del presente articolo, l'articolo 40, comma 6, l'articolo 41, comma 1-bis, e l'articolo 79, comma 9-bis.

Art. 79

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	9-bis. La Commissione che, nell'esame di un progetto di legge iscritto nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione, abbia approvato, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, emendamenti senza il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo richiedente l'iscrizione, riferisce sul testo originario del progetto di legge. In tal caso gli emendamenti approvati sono allegati alla relazione per l'Assemblea, intendendosi ripresentati in Assemblea come emendamenti della Commissione.

Art. 87

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.	1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. Non sono ammessi subemendamenti, né richieste di votazione per parti separate.

DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI E DEI TEMPI DI INTERVENTO

Art. 39 (durata generale degli interventi)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.	1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.	5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a venti minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Art. 40 (questioni pregiudiziali e sospensive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa	1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, può essere sollevata per motivi di costituzionalità o di merito. Essa deve essere proposta entro la conclusione della discussione stessa da dieci deputati o un presidente di Gruppo in Assemblea e da tre deputati in

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.	Commissione in sede legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.	2. Le questioni pregiudiziali sono discusse e poste in votazione una volta conclusa la discussione sulle linee generali e prima di passare all'esame degli articoli.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.	3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di cinque minuti . Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.	4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione in sede legislativa decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.	5. La stessa disciplina si applica alla questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione in sede legislativa decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

Art. 41 (interventi sull'ordine dei lavori)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.</p>	<p>1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale purchè vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.</p>
	<p>1-bis. Ogni altro richiamo o intervento, la cui durata non può comunque eccedere i due minuti, ha luogo al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. Sono in ogni caso svolti al termine della seduta gli interventi per sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo e per fatto</p>

	personale.
--	-------------------

Art. 50 (durata generale delle dichiarazioni di voto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.	1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salva diversa previsione del Regolamento, è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
2. Se i ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.	2. <i>Identico</i>
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.	3. <i>Identico</i>

Art. 83 (discussione generale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle	1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di quindici minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale , stabilendo le modalità e i limiti di durata degli interventi tenendo conto del tempo complessivo riservato nel contingentamento a tali interventi ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 24.
1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.	1-bis. <i>Identico</i>
2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.	2. Quando uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica almeno pari a venti deputati ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare di deputati ad essi appartenenti , ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.
3. I relatori e il Governo possono replicare	3. <i>Identico.</i>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
al termine della discussione.	
4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	4. Abrogato
5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.	5. Abrogato

Art. 85 (discussione sul complesso degli emendamenti di ciascun articolo)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.	1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti a ciascun articolo.
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la	1-bis. Identico

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.	
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.	2. Abrogato
3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.	3. Abrogato.
4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non	4. Abrogato.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.	
<p>5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>5. <i>Abrogato.</i></p>
<p>6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.</p>	<p>6. <i>Abrogato</i></p>
<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle</p>	<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti a un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, purchè in numero inferiore alla metà</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi</p>	<p>dei componenti del Gruppo stesso, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>
<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>	<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>

Art. 86 (ritiro di emendamenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di	8. Chi ritira un emendamento in corso di

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.</p>	<p>seduta ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i due minuti. Un emendamento ritirato in corso di seduta dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo. Gli emendamenti ritirati prima della seduta, o durante la seduta ma prima che l'Assemblea passi alla trattazione del provvedimento cui si riferiscono, non possono in nessun caso essere fatti propri.</p>

Art. 91 (dichiarazioni di voto finale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.</p>	<p>1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. Hanno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto per non più di dieci minuti un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata.</p>

ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE ALLE COMMISSIONI

Art. 72 (assegnazione dei progetti di legge)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un Presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea. L'annuncio della loro assegnazione è pubblicato in allegato al Resoconto delle sedute dell'Assemblea. L'assegnazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra economica è annunciata all'Assemblea.</p>
<p>2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.</p>	<p>2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge di contenuto identico a quello di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.</p>
<p>3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.</p>	<p>3. Abrogato.</p>
<p>4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.</p>	<p>4. Spetta al Presidente della Camera definire qualsiasi questione di competenza che sia posta da un presidente di gruppo o da una o più Commissioni. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.</p>

Art. 96-bis (assegnazione dei disegni di legge di conversione)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>

ESAME IN COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA**Art. 73 (assegnazione; pareri)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera, nel disporre l'assegnazione di un progetto di legge ai sensi dell'art. 72, individua le Commissioni competenti ad esprimere un parere sul medesimo progetto di legge. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.</p>
<p>1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.</p>	<p>1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, sono sempre acquisiti ai sensi del presente comma i pareri della Commissione giustizia relativamente alle norme recanti sanzioni, quelli della Commissione finanze relativamente alle disposizioni di carattere tributario</p>

	<p>e quelli della Commissione lavoro pubblico e privato relativamente agli aspetti concernenti il pubblico impiego, alla materia previdenziale e alla tutela degli spazi propri dell'autonomia contrattuale, nonché quelli della Commissione politiche dell'Unione europea.</p> <p>1-ter. In caso di progetti di legge contenenti un complesso di disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, ove il parere di quest'ultima rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate e la Commissione medesima ne faccia espressa richiesta, esse si intendono incluse nel testo del provvedimento salvo che la Commissione che procede in sede referente non le respinga o le modifichi, indicandone le ragioni nella relazione all'Assemblea.</p>
<p>2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dall'effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali e in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame</p>	<p>2. La Commissione in sede consultiva esprime il parere entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79. Il termine deve essere comunque congruo in relazione alla complessità del testo. Se il termine scade senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto; la Commissione non può procedere a deliberazioni conclusive se, alla scadenza del termine indicato, non sia pervenuto il parere richiesto ai sensi dei commi 1-</p>

del progetto.	<p>bis e 1-ter del presente articolo ovvero ai sensi degli articoli 74 e 75, a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, in assenza del parere, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive.</p> <p>2-bis. All'esame in sede consultiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.</p>
<p>3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: <<nulla osta all'ulteriore corso del progetto>>.</p>	<p>3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: <<nulla osta all'ulteriore corso del progetto>>. È posto in votazione per primo il parere proposto dal relatore la cui approvazione preclude le eventuali proposte alternative.</p>
<p>4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.</p>	<p>4. Abrogato.</p>

Art. 74 (parere della Commissione Bilancio)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>	<p>3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>

Art. 75 (parere della Commissione Affari costituzionali)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.</p>	<p>1. La Commissione affari costituzionali esprime parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge. La Commissione affari costituzionali è chiamata altresì ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative, avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, e della legislazione generale dello Stato.</p>
<p>2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del</p>	<p>2. Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate,</p>

<p>progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>	<p>esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>
---	---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**ART. 16-bis (composizione e funzioni)**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.	1. Il Comitato per la legislazione è composto da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari, tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di rappresentatività e di proporzionalità.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.	2. <i>Il Presidente del Comitato è eletto nella prima riunione fra i rappresentanti dei Gruppi di opposizione.</i> <i>(Ipotesi alternative formulate in seno al Comitato:</i> - <i>Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera</i> - <i>Un componente appartenente ai gruppi della maggioranza ed uno appartenente ai gruppi di opposizione, eletti dal Comitato nella prima riunione, si alternano alla presidenza ed alla vicepresidenza in turni di durata pari a trenta mesi).</i>
	2-bis. Il Comitato elegge altresì un Vicepresidente e due segretari.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.	3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79. Il termine deve essere comunque congruo

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	in relazione alla complessità del testo. Se, alla scadenza del termine indicato, il Comitato non ha espresso il parere, la Commissione competente per il merito non può procedere a deliberazioni conclusive a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, in assenza del parere del Comitato, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore nella Commissione di merito e il rappresentante del Governo.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti	4. <i>Identico</i>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.	
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.	5. <i>Identico</i>
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.	6. Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.	6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge e i progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 69. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.	7. <i>Identico</i>
	8. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio delle politiche della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa ed all'uso delle fonti. A tal fine, può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144 del Regolamento.

ART. 86-bis (trasformazione delle condizioni in emendamenti)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.	4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La medesima disciplina si applica alle condizioni contenute nel parere reso

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	dal Comitato per la legislazione, purchè formulate in modo specifico e testuale.

ART. 96-bis (parere sui decreti-legge)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, il Comitato per la legislazione esprime un ulteriore parere sui testi del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultanti dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, avente ad oggetto le sole modifiche introdotte dalla Commissione. Ove il Comitato non</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	<p>esprima il parere entro i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente, esso può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. La mancata espressione del parere da parte del Comitato non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea. Si applica l'art. 16-bis, comma 6, primo e secondo periodo.</p>

ART. 96-ter (parere sugli schemi di atto normativo del Governo)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.</p>	<p>2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Sono assegnati al Comitato per la legislazione gli schemi di cui al comma 1 recanti testi unici.</p>
<p>3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.</p>	

ART. 123-bis (disegni di legge collegati)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.</p>	<p>3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Non possono inoltre essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.

**ESAME IN SEDE REFERENTE E TEMPI MINIMI PER LA COMMISSIONE;
PROCEDURA D'URGENZA; EMENDAMENTI**

(v. anche sopra art. 24, comma 5, sui tempi di lavoro Aula/Commissioni)

Art. 23 (tempi minimi per le Commissioni e divieto di iscrizione in calendario con la formula "ove concluso dalla Commissione")

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.</p>	<p>5. I progetti di legge non possono essere inseriti nel programma e nel calendario prima che siano interamente decorsi i termini indicati all'articolo 81. Può derogarsi a tali termini soltanto nei seguenti casi:</p> <p>a) quando la Commissione, all'atto della definizione del calendario o del programma o della loro modifica, abbia già concluso l'esame del provvedimento;</p> <p>b) quando sull'iscrizione per una data anteriore sussista il consenso di presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti la Camera;</p> <p>c) per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99 e per i disegni di legge di ratifica.</p>

Art. 69 (urgenza)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati</p>	<p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo o un presidente di Gruppo possono chiedere che ne sia dichiarata</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	l'urgenza e che ne sia fissato un termine per la deliberazione finale.
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.	2. <i>Identico</i>
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.	3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Se nell'ambito di un programma è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo o di Gruppi della maggioranza, di un numero di progetti di legge pari al limite massimo sopra indicato, in sede di formazione del programma successivo è assicurata la dichiarazione d'urgenza di almeno un progetto di legge richiesto dai gruppi delle opposizioni, a meno che questi vi rinuncino. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, né di ogni altro provvedimento del quale la Costituzione o il Regolamento stabiliscano termini specifici per la conclusione dell'esame.
	4. La Commissione esamina in via prioritaria il progetto di legge dichiarato urgente, organizzando i propri lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato. I progetti di legge

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>dichiarati urgenti sono contestualmente deferiti al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis per l'espressione di un parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.</p>
	<p>5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art. 24 ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera, organizza il tempo disponibile per l'esame in Assemblea dei disegni di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza su richiesta del Governo o di un Gruppo della maggioranza assicurando ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se la consistenza numerica complessiva dei gruppi di opposizione è pari o inferiore ad un quarto dei componenti della Camera.</p>

Art. 79 (esame in sede referente)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista</p>	<p>1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23,</p>

<p>dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>	<p>comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione predispone un'organizzazione del procedimento idonea a garantire il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 81 per la conclusione dell'esame in sede referente, indicando anche il termine per la presentazione degli emendamenti, che deve essere congruo rispetto ai tempi complessivamente disponibili, ed il numero massimo di emendamenti da votare, che deve tenere conto di quanto garantito dal comma 10, primo periodo. È di regola riservato almeno un quarto del tempo disponibile allo svolgimento delle attività conoscitive, ivi comprese quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>
	<p>1-bis. Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge è di norma non inferiore a otto giorni dalla data di presentazione alla Camera o dalla data di trasmissione dal Senato, ove questa abbia luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale. Negli altri casi il termine, che deve essere comunque congruo, è stabilito tenendo conto dei tempi complessivamente disponibili.</p>
<p>2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi</p>	<p>2-9. <i>Identici.</i></p>

informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può

richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6,

<p>ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.</p> <p>8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.</p> <p>9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.</p>	
<p>10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.</p>	<p>10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.</p>

<p>12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.</p>	<p>12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.</p>
<p>14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.</p>	<p>14. La relazione della maggioranza con il testo della Commissione e, se presentate, quelle di minoranza con i testi alternativi sono stampati e distribuiti almeno un'ora prima che si apra la discussione in Assemblea. La Commissione, per ragioni di urgenza, può chiedere che non si proceda alla stampa delle relazioni e che esse siano direttamente svolte in Assemblea. Sono comunque stampati i pareri espressi ai sensi degli articoli 16, comma 5, 73, commi 1-bis e 1-ter, 74, comma 3, 75, comma 2, e 126, comma 2.</p>

Art. 81 (termini per l'esame in sede referente)

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.</p>	<p>1. Fatti salvi i termini previsti dal Regolamento per i procedimenti speciali, le Commissioni concludono l'esame dei progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea nel termine di due</p>

	mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.	2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a venticinque giorni per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, di cui almeno dieci devono decorrere dalla data della dichiarazione d'urgenza, e a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Art. 85-bis (votazione degli emendamenti in Assemblea)

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.	1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita a ciascun Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati , con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un emendamento per ogni articolo. Per i gruppi di consistenza maggiore, tale quota è aumentata, per ciascun articolo, di un emendamento aggiuntivo ogni ulteriori trenta deputati. Sono in ogni caso posti in votazione, se ne sia fatta richiesta, gli emendamenti presentati ai sensi dell'articolo 87, comma 1-bis.
	1-bis. Ove sia fatta applicazione del comma 1, su ciascun emendamento e articolo aggiuntivo della Commissione e del Governo presentato ai sensi dell'articolo 86, comma 5, è garantita a ciascun Gruppo la presentazione e la

	<p>votazione di un subemendamento. Per i Gruppi di consistenza superiore a trenta deputati tale quota è aumentata di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.</p>
	<p>1-ter. Per i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, primo periodo, nonché per ogni altro progetto di legge su richiesta, all'atto dell'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, di un quarto dei componenti la Camera o di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, è garantita la votazione, qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del comma 1, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. Salvo accordo unanime dei Gruppi, la richiesta di ampliamento della quota di emendamenti da votare di cui al presente comma non può avere ad oggetto il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea.</p>
<p>2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai</p>	<p>2. Ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge non si applica il comma 1 e la quota indicata al comma 1-ter è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo. La quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di</p>

singoli articoli del decreto-legge.	legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.
3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.	3. <i>identico</i>
4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.	4. <i>identico</i>

Art. 86 (ammissibilità degli emendamenti; divieto dei maxiemendamenti; emendamenti c.d. "fuori sacco")

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola , presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.	1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni. Possono essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché strettamente attinenti all'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione , entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
	1-bis. Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.

<p>2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p>2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.</p>
<p>3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali</p>	<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Tali emendamenti sono trasmessi alla Commissione che li esamina ai sensi del comma 3, ultimo periodo, e non possono essere posti in votazione in Assemblea prima del</p>

<p>emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>	<p>giorno successivo a quello in cui sono stati presentati. Trenta deputati, uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ovvero il Presidente del Gruppo misto possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>
--	---

Art. 96-bis (emendamenti sui decreti-legge)

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p>	<p>7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, nonché quelli che risultino in contrasto con i limiti di contenuto dei decreti-legge previsti dalla legislazione vigente. Sono in ogni caso inammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative, anche se riferiti al disegno di legge di conversione.</p> <p>8. Gli emendamenti, nei limiti previsti dal comma 7, devono essere presentati in Commissione. Non possono essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non</p>

	<p>previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate nè introdotte dalla Commissione stessa, o che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.</p>
--	--

ORDINI DEL GIORNO IN ASSEMBLEA**Art. 88 (ordini del giorno)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.</p>	<p>1. Gli ordini del giorno contengono impegni rivolti al Governo, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Nel corso della discussione degli articoli, nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno; ciascun Gruppo può segnalare ai fini del parere del Governo e della votazione complessivamente un numero di ordini del giorno non superiore ad un ventesimo della propria consistenza numerica. È garantita comunque la votazione di un ordine del giorno per ciascun Gruppo.</p> <p>1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno segnalati dai Gruppi ai fini della votazione. Su ciascun ordine del giorno del quale i proponenti insistano per la votazione è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo, oltre che al proponente. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo Misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	limiti di durata. Gli ordini del giorno ritirati dai proponenti non possono essere fatti propri da altri deputati.
<p>2. Non possono essere presentati ordini del giorno che reproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p>	<p>2. Non sono ammissibili ordini del giorno che reproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.</p>

Art. 89 (ammissibilità)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p>	<p>Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione.</p>

QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 116 (questione di fiducia)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.</p>	<p>1. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di uno o più articoli, ovvero sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, si procede prioritariamente alla votazione dell'oggetto al quale la questione di fiducia è riferita. La questione di fiducia può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli.</p>
	<p>1-bis. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con il consenso dei presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera, ovvero, in mancanza di tale maggioranza, il Presidente della Camera, stabiliscono:</p> <p>a) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulla questione di fiducia, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto;</p> <p>b) l'individuazione delle fasi oggetto di ripresa televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;</p> <p>c) l'orario della votazione fiduciaria e i tempi e le modalità delle relative dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3;</p> <p>d) i tempi e le modalità di svolgimento</p>

	della discussione degli ordini del giorno nei casi di cui al comma 2-bis.
<p>2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.</p>	<p>2. Se il voto della Camera sull'approvazione dell'articolo è favorevole si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riferiti; se è favorevole all'approvazione dell'emendamento sono preclusi tutti gli emendamenti riferiti alla medesima porzione di testo.</p>
	<p>2-bis. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e il Governo pone la fiducia sulla sua approvazione, l'Assemblea procede direttamente alla votazione finale del progetto, previo svolgimento della discussione di cui al comma 1, comprensiva anche dell'esame degli ordini del giorno di istruzione al Governo. Allo stesso modo si procede, se il Governo, concluso l'esame degli articoli, pone la questione di fiducia sulla approvazione nel suo complesso di un progetto di legge.</p>
<p>3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un</p>	<p>3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo per dieci minuti. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i</p>

voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	limiti di tempo degli interventi.
	3-bis. Se la questione di fiducia è posta su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione si procede direttamente alla votazione, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3, e si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto.
4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.	4. La questione di fiducia non può essere posta su progetti di legge costituzionale o elettorale , proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.
	5. L'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

Art. 154 (norma transitoria)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia,	Abrogato. (v. art. 116, c. 5)

<p>l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.</p>	
--	--

ALLEGATO 2

Testo della relazione dell'onorevole Bressa sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di procedimento legislativo, urgenza, questione di fiducia.*SEDE REFERENTE*

Come detto, le modifiche alla disciplina del procedimento legislativo sono volte a valorizzare la sede referente quale sede ordinaria per l'elaborazione dei testi e la presentazione e l'esame degli emendamenti, anzitutto confermando e rafforzando il principio, già sancito dal vigente comma 1 dell'articolo 86, per cui gli « Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni ». Al fine di rendere ancor più chiara e cogente tale disposizione, la riforma prevede la soppressione dell'inciso « di regola ». Il nuovo testo recita dunque: « Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni ».

Si stabilisce inoltre, adeguando il Regolamento alla prassi, che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni competenti sia atto presidenziale non modificabile dall'Assemblea (come oggi previsto, con una disposizione peraltro inattuata) con un voto a maggioranza: ciò al fine di preservare l'ambito di competenza di ciascuna Commissione, che è stabilito dal Regolamento e dalle circolari interpretative del Presidente della Camera, e garantire la tecnicità – e la non politicità – della decisione sull'assegnazione (articolo 72, comma 1, e, per i disegni di legge di conversione, articolo 96-bis, comma 1).

All'articolo 23, comma 5, si prevede la garanzia di tempi minimi per l'esame dei provvedimenti in Commissione, venendo incontro anche alle esigenze prospettate in particolare dal MoVimento 5 Stelle, con l'introduzione del divieto di iscrizione nel programma e nel calendario con la for-

mula « ove concluso dalla Commissione »: la prassi dell'iscrizione con tale clausola, che subordina la effettiva trattazione del provvedimento alla conclusione dell'esame in sede referente, pur non determinando un obbligo giuridico di concludere a carico delle Commissioni, è stata oggetto di contestazioni, in quanto determina di fatto una pressione « politica » sulla Commissione e un restringimento dei tempi dedicati all'esame dei provvedimenti. Si prevede dunque che i progetti di legge non possano essere inseriti nel programma e nel calendario prima che siano interamente decorsi i termini stabiliti dall'articolo 81.

Viene comunque fatta salva la possibilità di deroghe ai termini ordinari di calendarizzazione in caso di provvedimento già concluso dalla Commissione all'atto della predisposizione o modifica del programma o del calendario; di provvedimento sul quale vi sia il consenso di presidenti di Gruppo che rappresentino almeno i tre quarti dei membri della Camera (ossia un consenso larghissimo, che include anche, almeno in parte, l'opposizione); di progetti già approvati dalla Camera e modificati dal Senato e di progetti rinviati dal Presidente della Repubblica; di progetti di legge costituzionale in seconda deliberazione; di disegni di legge di ratifica.

Nell'articolato si prevede inoltre la garanzia di fasce orarie quotidiane certe per le convocazioni delle Commissioni, al fine di dare stabilità e certezze di orario ai lavori degli organi chiamati a svolgere le funzioni istruttorie (articolo 24, comma 5).

Quanto all'organizzazione dei lavori in sede referente, le modifiche all'articolo 79 mirano a prevederne una maggiore effet-

tività. In sede di programmazione dei lavori della Commissione, dovranno essere infatti indicati il termine per la presentazione degli emendamenti, congruo rispetto al tempo disponibile, e il numero massimo degli emendamenti da votare (che devono comunque, ai sensi del comma 10, essere almeno due per gruppo). Inoltre, almeno un quarto del tempo disponibile deve essere riservato allo svolgimento delle attività conoscitive. Alla Commissione referente spetta inoltre stabilire il termine entro il quale le Commissioni consultive devono esprimere il parere (articolo 73, comma 2).

Ai fini di un lavoro istruttorio ordinato, si stabilisce l'irricevibilità dei maxi emendamenti anche in Commissione.

Si introduce anche una modifica che prevede la mera facoltà da parte del relatore di minoranza di presentare un testo alternativo in Assemblea: la presentazione del testo alternativo si configura spesso oggi quale onere eccessivo e ingiustificato a carico del relatore di minoranza.

Infine si prevede un aggiornamento della norma sul termine per la stampa delle relazioni licenziate dalle Commissioni.

SEDE CONSULTIVA

Molto significative anche le modifiche volte a valorizzare la sede consultiva, che recepiscono istanze più volte affermate dai presidenti di Commissione.

Si rafforzano gli effetti procedurali dei pareri cosiddetti rinforzati (comma 1-bis dell'articolo 73), di quelli delle Commissioni filtro (dal novero delle quali viene esclusa la Commissione Lavoro) e del Comitato per la legislazione (su cui v. più oltre): in particolare si prevede che, nel caso di provvedimenti assegnati in sede consultiva con parere rinforzato e dei pareri resi dalle Commissioni Bilancio (articolo 74, comma 3) e Affari costituzionali (articolo 75, comma 2), qualora il parere rechi condizioni specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in

sede referente; qualora quest'ultima non intenda adeguarvisi deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

Si stabilisce che si considerano in ogni caso rinforzati i pareri resi dalla Commissione Giustizia sulle norme recanti sanzioni, dalla Commissione finanze sulle disposizioni di carattere tributario, dalla Commissione lavoro sugli aspetti concernenti il pubblico impiego, la materia previdenziale e l'autonomia contrattuale e dalla Commissione politiche dell'Unione europea, in ciò recependo a livello regolamentare anche quanto affermato nella circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996.

Il comma 1-ter dell'articolo 73 introduce poi una disposizione fortemente innovativa, riferita ai progetti contenenti un complesso di disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altre Commissioni (ci si riferisce in pratica a quei provvedimenti eterogenei che hanno determinato, con l'assegnazione alla Commissione competente in misura prevalente, un sacrificio della competenza di altre Commissioni, assegnatarie solo in sede consultiva, ma la cui competenza riguarda parti significative e organiche dell'articolato): in questi casi, sempre che la Commissione interessata ne faccia espressa richiesta, le condizioni formulate dalla Commissione in sede consultiva si intendono incluse direttamente nel testo, salvo che la Commissione competente non le respinga espressamente o le modifichi, motivando la reiezione o la modifica nella relazione per l'Assemblea. Si tratta peraltro di un meccanismo non inedito, ma simile a quello previsto dall'articolo 126-ter, comma 5, per gli emendamenti delle Commissioni di settore al disegno di legge comunitaria (ora di delegazione europea).

Nel caso di mancata espressione del parere da parte di una « Commissione filtro » o di una Commissione assegnataria ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 (parere « rinforzato »), la Commissione referente non può procedere a deliberazioni conclusive, salvo che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori

dell'Assemblea. Essa può comunque reiterare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, può procedere anche a deliberazioni conclusive.

Al comma 2 dell'articolo 73 si prevede che il termine per l'espressione del parere, attualmente stabilito in otto giorni (tre per i progetti di legge urgenti e per i disegni di legge di conversione), viene direttamente fissato dalla Commissione competente in sede referente, tenendo conto dell'organizzazione dei lavori: esso deve comunque essere congruo in relazione alla complessità del testo.

Al fine di rafforzare la strumentazione a disposizione delle Commissioni consultive, è esplicitamente estesa alla sede consultiva l'applicabilità delle norme in materia di istruttoria legislativa previste per la sede referente (di cui all'articolo 79, commi 4, 5 e 6).

Infine si chiarisce – uniformando il Regolamento alla prassi – che, quanto all'ordine di votazione delle proposte di parere, si vota per primo quello del relatore, la cui approvazione preclude le eventuali altre proposte (articolo 73, comma 3); e si codifica la competenza della Commissione Affari costituzionali sul riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Vengono estese le competenze del Comitato per la legislazione e rafforzata l'efficacia dei suoi pareri, oggi non adeguatamente valorizzati nel procedimento, in un'ottica strettamente funzionale al miglioramento della qualità legislativa dei testi.

In particolare, si prevede l'assegnazione diretta al Comitato anche dei progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69 – al fine di evitare che l'accelerazione dei tempi di esame di questi provvedimenti possa compromettere la qualità dei testi – e degli schemi di atti normativi del Governo recanti testi unici, in ragione della finalità e del contenuto di

tale categoria di atti. Analogamente a quanto stabilito per le Commissioni consultive, si chiarisce che il Comitato si esprime nel termine indicato dalla Commissione competente in sede referente. In caso di mancata espressione del parere, la Commissione non può adottare deliberazioni conclusive, a meno che il progetto non sia iscritto nel calendario dell'Aula. La preclusione cade, quanto ai provvedimenti non calendarizzati in Aula, se la Commissione rinnova la richiesta e il Comitato non si esprime. La preclusione non opera in ogni caso per i disegni di legge di conversione.

Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale esse si intendono presentate come emendamenti in Commissione. Se quest'ultima le respinge, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Tali emendamenti sono poi ripresentati in Assemblea, analogamente a quanto accade per le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Essi, in caso di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, non sottostanno al regime rigoroso – disciplinato dalla prassi consolidata e ora codificato all'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis* – che preclude la presentazione in Assemblea di emendamenti che non siano stati respinti in Commissione (salvo quelli riferiti alle parti nuove o consequenziali ad esse).

Per quanto concerne l'esame dei disegni di legge di conversione, viene codificato (all'articolo 96-*bis*) il parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 sul cosiddetto doppio parere: in caso di modifiche apportate al disegno di legge di conversione nel corso dell'esame in Commissione, il Comitato, su richiesta di un quinto dei componenti della Commissione stessa, esprime un ulteriore parere, avente ad oggetto le sole modifiche così apportate; in caso di mancata espressione del parere entro la conclusione dell'esame in sede referente esso può essere reso direttamente all'Assemblea.

L'articolo 16-*bis*, al comma 8, attribuisce infine al Comitato per la legisla-

zione il nuovo compito di monitoraggio delle politiche della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. Nell'ambito di tale attività il Comitato può svolgere audizioni e indagini conoscitive.

Si è ritenuto che il rafforzamento dei compiti e del ruolo del Comitato determini, contestualmente, la necessità di una revisione della sua composizione e dei criteri di attribuzione della presidenza. In particolare, si è ritenuto necessario l'ampliamento del numero dei membri da dieci a ventuno, superando altresì l'attuale modello di composizione paritetica tra maggioranza e opposizione e introducendo invece i criteri, per quanto possibile data la ridotta consistenza del Comitato, di rappresentatività e di proporzionalità.

La composizione tendenzialmente proporzionale, in particolare, è prevista in quanto, alla luce delle modifiche che si propongono, il Comitato verrebbe ad assumere un ruolo molto incisivo nel procedimento legislativo ed una composizione paritetica potrebbe determinarne, di fatto, la paralisi.

L'articolato supera poi l'attuale sistema della presidenza del Comitato a rotazione (articolo 16-*bis* e criteri stabiliti dal parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001) ed individua il Presidente tra i membri dell'opposizione, mediante elezione. Ciò in quanto si è ritenuto — anche alla luce dei nuovi compiti — di assicurare una maggiore continuità e stabilità della presidenza durante la legislatura.

Si tratta di un tema — quello della composizione e della presidenza del Comitato — molto delicato, sul quale le sensibilità sono diverse. Per questo, si è ritenuto di rappresentare nel testo anche alcune proposte alternative emerse nel dibattito, da valutare in Giunta, quali la nomina del Presidente da parte del Presidente della Camera e l'alternanza tra un Presidente di maggioranza e uno di opposizione, ciascuno per metà legislatura.

EMENDAMENTI

Il rafforzamento del ruolo istruttorio delle Commissioni determinerà inevitabilmente una riduzione del numero ed una riqualificazione degli emendamenti presentati in Aula: con ciò non potrà che consolidarsi il principio per cui gli emendamenti devono essere esaminati in via principale in Commissione e l'Assemblea non può essere considerata una sede che duplica interamente la fase di esame delle singole modifiche del testo svolta in Commissione o che, addirittura, nei casi patologici diventa la vera sede istruttoria, che si sostituisce alla Commissione.

A questo fine, si è lavorato su più fronti.

Anzitutto su quello delle inammissibilità. Infatti, al comma 10 dell'articolo 79, si introduce l'irricevibilità, già nella fase di Commissione, dei « maxiemendamenti » (vale a dire degli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o in ogni caso volti a introdurre una pluralità di modifiche fra le quali non sussista una evidente consequenzialità logico-normativa); il divieto dei maxiemendamenti è confermato per l'Assemblea dall'articolo 86, comma 1-*bis*. Inoltre, all'articolo 86, comma 1, si prevede l'inammissibilità — su tutti i progetti di legge — degli emendamenti non strettamente attinenti alle materie trattate dal progetto (mutuando la previsione oggi limitata ai decreti-legge). Con specifico riguardo ai decreti-legge, ed al fine di assicurare ancor di più il rispetto dei limiti di contenuto, si codifica l'inammissibilità degli emendamenti in contrasto con i limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988 e si consente la presentazione in Aula soltanto degli emendamenti presentati e respinti in Commissione e di quelli riferiti alle parti nuove. Sono in ogni caso ammissibili in Aula gli emendamenti corrispondenti alle condizioni testuali del Comitato per la legislazione e — deve intendersi — alle condizioni poste dalla Commissione bilancio in ordine al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Un altro fronte d'intervento è quello del regime delle segnalazioni degli emendamenti da votare in Aula: si prevede infatti, al comma 1 dell'articolo 85-*bis*, la riduzione degli emendamenti segnalabili dai Gruppi qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principi. Attualmente è garantita la votazione per ciascun Gruppo di un numero di emendamenti non inferiore in media ad un decimo dei componenti del Gruppo stesso. Tale quota è raddoppiata sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La proposta di riforma prevede, di regola, una riduzione della quota di emendamenti segnalabili, limitata ad un solo emendamento per articolo per ciascun Gruppo di consistenza pari o inferiore a trenta deputati, cui si aggiunge un emendamento aggiuntivo ogni ulteriori trenta deputati. Ad esempio, per un Gruppo di 20 deputati gli emendamenti segnalabili sarebbero ridotti dagli attuali due ad uno; per un Gruppo di 100 deputati, la quota scenderebbe da 10 a 3; per un Gruppo di 300 deputati, da 30 a 10. Inoltre si prevede che su ciascun emendamento o articolo aggiuntivo « fuori sacco » della Commissione o del Governo sia garantita la votazione di un subemendamento per gruppo, con integrazione della quota di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.

Tale regime restrittivo – dal quale sono esclusi i testi alternativi dei relatori di minoranza – si applicherebbe sempre ai disegni di legge di bilancio, di delegazione europea ed europea (salvo accordo unanime dei Gruppi), dal momento che la loro approvazione nei termini costituisce atto dovuto e il loro contenuto particolarmente tecnico richiede di riservarne l'emendabilità soprattutto alla fase di Commissione (non si è ritenuto invece di includere in tale ambito la legge di stabilità). Tale regime non si applicherebbe in nessun caso ai disegni di legge di conversione, né ai progetti di legge sottoponibili nel loro complesso al voto segreto (ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento), per i quali si applicherebbe automaticamente la procedura vigente. Inoltre, per ogni altro pro-

getto di legge è prevista la possibilità di « ritornare » alla disciplina vigente su richiesta di un quarto dei membri della Camera (o di uno o più Presidenti di Gruppo di almeno pari consistenza numerica), all'atto dell'iscrizione in calendario.

Nulla si innova quanto ai progetti di legge costituzionale ed a quelli di eccezionale rilevanza di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo, per i quali non si applicano in nessun caso le votazioni riassuntive e per principi (ai sensi del vigente articolo 85-*bis*, comma 4).

Infine – per scoraggiare la presentazione degli emendamenti e subemendamenti della Commissione e del Governo nel corso dell'esame di un provvedimento direttamente in Aula, come « fuori sacco » (ciò che comunque costituisce facoltà riconosciuta dal Regolamento fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o emendamento cui si riferiscono) – si è previsto che in caso di presentazione in Aula di tali emendamenti debba essere in ogni caso convocata la Commissione plenaria per il loro esame e che essi non possono essere votati in Aula prima del giorno successivo a quello di presentazione (articolo 86, comma 5). Si stabilisce inoltre che sugli emendamenti fuori sacco possono essere presentati subemendamenti dal Gruppo misto a prescindere dalla sua consistenza numerica; si garantisce – come detto – la votazione di un subemendamento per gruppo, con integrazione della quota di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.

Un'ulteriore modifica all'articolo 86 prevede il parere obbligatorio della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, analogo a quello della Commissione bilancio sugli emendamenti aventi conseguenze finanziarie. Si tratta dell'adeguamento della norma regolamentare alla prassi consolidatasi a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3), sulla base del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 16 ottobre 2001.

ORDINI DEL GIORNO

Altro aspetto sul quale si è intervenuti, con finalità di razionalizzazione e di riqualificazione del dibattito parlamentare, riguarda la disciplina degli ordini del giorno (articolo 88), assecondando una sollecitazione avanzata già nella passata legislatura (vedi il dibattito in Giunta per il Regolamento del 29 marzo 2012).

Può essere utile qualche dato per testimoniare la crescente diffusione che ha conosciuto tale strumento nelle ultime legislature: nel corso della X legislatura (1987-92) furono presentati complessivamente 802 ordini del giorno, nella XIV (2001-2006) 8.140 e nella XVI (2008-13) quasi 10000 (9.995).

L'intervento ha dunque riguardato due versanti: quello del contenuto degli atti d'indirizzo, al fine di ricondurlo in modo più stringente a quello del progetto di legge cui accedono, e quello della loro discussione e votazione.

In particolare, quanto al primo aspetto, si prevede una puntuale definizione del contenuto degli ordini del giorno, che deve consistere in « impegni rivolti al Governo, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame » (il testo vigente fa invece generico riferimento a « istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame », formulazione che ha consentito un'estensione spropositata del regime di ammissibilità di tali documenti).

Quanto al secondo aspetto, si è previsto di riprodurre anche per gli ordini del giorno d'istruzione al Governo il regime della segnalazione da parte dei Gruppi di quelli da votare, analogo a quello previsto per gli emendamenti. Resta ferma la possibilità di presentare un ordine del giorno per ciascun deputato, ma, ai fini del parere del Governo e della votazione, vengono presi in considera-

zione solo gli ordini del giorno segnalati dai Gruppi entro quote rapportate alla consistenza numerica di ciascuno: ogni Gruppo può segnalare un numero di ordini del giorno non superiore a un ventesimo della propria consistenza numerica, ma è comunque garantita la votazione di almeno un ordine del giorno per Gruppo (articolo 88, comma 1).

A fini di chiarezza e semplificazione, si razionalizza la discussione degli ordini del giorno, che oggi appare molto complessa, spesso ripetitiva e decisamente poco intellegibile. Si propone dunque di sopprimere la fase dell'illustrazione degli ordini del giorno e di prevedere invece una fase di distinte dichiarazioni di voto su ogni ordine del giorno, fase nella quale può intervenire il proponente e un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti, oltre ai rappresentanti delle componenti politiche e ai deputati che intervengono a titolo personale, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Presidente. Si conferma la prassi consolidata secondo cui gli ordini del giorno ritirati non possono essere fatti propri da altri deputati, essendo documenti individuali (in tal senso da ultimo si vedano le sedute del 9 ottobre 2008 e del 14 gennaio 2009).

QUESTIONE DI FIDUCIA

La proposta di riforma interviene sulla disciplina della questione di fiducia, al fine di omogeneizzarla a quella del Senato e di prevederne una complessiva razionalizzazione.

Di una riforma del Regolamento in questa materia si parla da molto tempo: anzi, ne parla lo stesso Regolamento il quale, in una norma transitoria (articolo 154, comma 2), vi fa espresso riferimento.

Si tratta di uno strumento delicato, ma essenziale nel funzionamento del rapporto Governo-Parlamento: attraverso tale atto, il Governo, sotto la sua responsabilità, mette infatti in discussione la sua permanenza in carica, subordinandola all'approvazione del testo da esso individuato. La

rilevanza dell'istituto è chiara, considerando che, in caso di voto contrario, il Governo è tenuto alle dimissioni. Solo questo fondamentale « costo » politico giustifica un regime procedurale che — quando è posta la fiducia — esclude qualunque possibilità di modifica del testo scelto dall'Esecutivo, imponendo alla Camera di deliberare direttamente su di esso senza affrontare l'esame delle eventuali proposte emendative.

Ciò posto si è ritenuto necessario intervenire sull'articolo 116, sia per favorire la massima chiarezza nell'accertamento della sussistenza o meno del rapporto fiduciario ed evitare conseguentemente eccessivi appesantimenti procedurali, peraltro inesistenti al Senato, sia per porre degli argini che evitino un utilizzo improprio della questione di fiducia, soprattutto quanto all'oggetto.

A tal proposito si è ritenuto da un lato di escludere la possibilità di porre la fiducia sui maxiemendamenti (che, come detto, sono irricevibili in ogni fase dell'*iter* legislativo), dall'altro di esplicitare il divieto della posizione della fiducia — oltre che, come già previsto, sulle inchieste parlamentari, modifiche e questioni regolamentari, autorizzazioni a procedere e verifica dei poteri, nomine, fatti personali, sanzioni e in generale tutto ciò che attiene al funzionamento interno della Camera — sui progetti di legge costituzionale ed elettorale (articolo 116, comma 4). Si è inteso in tal modo sottrarre esplicitamente, attraverso un'espressa previsione regolamentare, tali materie all'ambito dell'indirizzo politico della maggioranza *pro tempore* e alle dinamiche del rapporto fiduciario con il Governo.

Si è inoltre ritenuto di superare un divieto, attualmente posto dalla lettera del Regolamento, ma del tutto incomprensibile (oltretutto non previsto al Senato), che riguarda la votazione finale dei progetti di legge (comma 2-*bis*). Conseguentemente alla riforma proposta, dunque, se il Governo, in caso di articolo unico, vi ponesse la fiducia si passerebbe direttamente alla votazione finale fiduciaria (come appunto già accade al Senato), previo esame degli

ordini del giorno, le cui modalità e tempi sarebbero stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo: in questo modo si superebbe la regola attualmente in vigore per la quale, se il Governo pone la fiducia sull'articolo unico, si ha comunque una doppia votazione, una sulla questione di fiducia, l'altra, necessariamente non fiduciaria, sul provvedimento nel suo complesso. Analogamente, nell'articolato di riforma si prevede che, se il Governo pone la fiducia sul voto finale dopo la conclusione dell'esame degli articoli di un provvedimento, si procede direttamente alla votazione finale, salvo l'esame degli ordini del giorno.

L'attuale esclusione della fiducia sulla votazione finale risale al periodo (precedente alle modifiche regolamentari del 1990) in cui per la votazione finale dei progetti di legge era previsto lo scrutinio segreto obbligatorio e la *ratio* dell'esclusione era quella di salvaguardare quest'ultimo, pur potendosi andare incontro ad esiti paradossali, come l'approvazione della fiducia per appello nominale e la successiva reiezione del provvedimento col voto segreto (esiti paradossali che la dottrina non ha mancato di segnalare). Soppresso — con la riforma del 1990 — il voto finale necessariamente segreto, non vi è alcuna ragione plausibile per prevedere il doppio voto, che appare oggi un residuo anacronistico.

Si precisa poi, al fine di dare la massima chiarezza, tempestività e univocità alla risposta della Camera sulla richiesta di verifica del rapporto fiduciario, che l'oggetto della questione di fiducia viene sempre votato prioritariamente. Viene dunque soppressa la norma per cui, se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione o reiezione di un emendamento, non è modificato l'ordine delle votazioni (articolo 116, comma 1); allo stesso modo si prevede che se la fiducia è posta su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione si procede direttamente alla votazione del documento fiduciato (comma 3-*bis*), con conseguente reiezione di tutti quelli oggetto

di discussione congiunta. Per evitare però che la posizione della questione di fiducia possa introdurre elementi di disordine nello sviluppo ordinato dell'iter legislativo, si stabilisce che essa può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli.

A fini di tempestività e chiarezza dell'accertamento del rapporto fiduciario, viene abolito il termine dilatorio delle 24 ore, anch'esso non previsto al Senato (e che risulta oggi non più fondato sulle ragioni logistiche o di opportunità che possono averne determinato la previsione), rimettendo la determinazione del momento del voto di fiducia alla Capi-gruppo in sede di organizzazione complessiva del dibattito fiduciario (articolo 116, comma 1-*bis*).

La Conferenza stabilisce altresì i tempi e le modalità di svolgimento di una discussione sulla fiducia, se richiesta, limitata comunque ad un deputato per Gruppo (fase che assorbe la discussione disciplinata dal cosiddetto « lodo Iotti », che non trova più ragione di esistere a seguito della soppressione, in via generale, della fase procedurale della discussione sul complesso degli emendamenti). La Conferenza individua inoltre le fasi della seduta oggetto di ripresa televisiva diretta, fissa l'orario del voto di fiducia e i tempi delle dichiarazioni di voto (comunque è assegnato il tempo di dieci minuti per le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei Gruppi in quanto si è ritenuto eccessivamente restrittivo, data la rilevanza politica che comunque riveste il voto di fiducia, il limite di cinque minuti, che l'articolato proposto individua per le dichiarazioni di voto in via generale); essa organizza anche i tempi e i modi di esame degli ordini del giorno (se necessario, in relazione all'oggetto della fiducia).

Viene infine mantenuta a regime (non più dunque soltanto in via transitoria) la previsione regolamentare per cui la posizione della fiducia sospende il decorso del contingentamento (articolo 116, comma 5).

PROCEDURA D'URGENZA

Altro tema oggetto di riforma regolamentare riguarda la disciplina dell'urgenza. Come chiarito dalla Presidente della Camera nella sua relazione del 22 maggio scorso, « il Governo ha evidenziato in molteplici sedi (...) l'esigenza di disporre di procedure e tempi certi e rapidi di approvazione dei disegni di legge funzionali all'attuazione del suo programma, anche al fine di limitare il ricorso allo strumento del decreto-legge ». Tale esigenza – prosegue la Presidente – « potrà essere soddisfatta pienamente ed in modo equilibrato solo qualora non determini uno schiacciamento del ruolo del Parlamento, ma ne salvaguardi invece le prerogative. »

Al raggiungimento di questo delicato equilibrio, nel rispetto e nella considerazione delle diverse, contrapposte esigenze in campo, si è impegnato il gruppo di lavoro, partendo dalla disciplina vigente, apponendovi qualche correttivo, a tutela sia della maggioranza sia delle opposizioni.

È stato dunque mantenuto l'attuale impianto, che prevede che l'urgenza possa essere dichiarata dalla Conferenza dei capigruppo con la maggioranza dei tre quarti, entro determinati limiti numerici per ogni programma; se non si raggiunga tale *quorum* la richiesta è sottoposta all'Aula, che delibera a maggioranza (articolo 69, comma 2). A tutela delle minoranze, si prevede che, qualora nell'ambito di un programma sia raggiunto il limite massimo di dichiarazioni d'urgenza su richiesta del Governo o della maggioranza, nel programma successivo è assicurata – in modo automatico, senza cioè un voto maggioritario dell'Aula – la dichiarazione d'urgenza di almeno una proposta dell'opposizione (articolo 69, comma 3).

È stata inoltre esclusa la possibilità di deliberare l'urgenza – oltre che su progetti di legge costituzionale e su quelli di eccezionale rilevanza, come già oggi previsto – anche su tutti quelli per i quali siano previsti specifici termini regolamentari o

costituzionali per la relativa conclusione (come i decreti-legge o la legge di stabilità o la legge di delegazione europea).

La dichiarazione d'urgenza – la cui richiesta è stata ulteriormente qualificata prevedendosi che possa essere avanzata dal Governo o da un presidente di Gruppo, ma non più da 10 deputati (articolo 69, comma 1) – comporterà anzitutto la fissazione di un termine per la deliberazione finale, termine che dovrà essere compatibile con i tempi stabiliti per l'esame in sede referente (che sono ridotti dagli attuali 30 a 25 giorni dall'inizio dell'esame: articolo 81, comma 2) e con quelli necessari per la discussione in Assemblea (a tal fine si potrà eventualmente prevedere un numero minimo di giorni da riservare ad essa); comporterà inoltre l'obbligo per la Commissione di esaminare il progetto in via prioritaria e, a tutela della qualità della legislazione – valore che rischia di

essere sacrificato dalla procedura accelerata – il parere obbligatorio del Comitato per la legislazione.

A garanzia del lavoro delle Commissioni e per evitare effetti dirompenti di dichiarazioni di urgenza deliberate a ridosso del venticinquesimo giorno, si stabilisce comunque che dalla dichiarazione d'urgenza devono essere garantiti alle Commissioni almeno dieci giorni (articolo 81, comma 2).

In sede di contingentamento, infine, a bilanciare l'accelerazione dei termini di conclusione del procedimento, è assicurato all'opposizione un tempo complessivo maggiore rispetto a quello della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivo, salvo che l'opposizione abbia una consistenza numerica molto ridotta (pari cioè o inferiore a un quarto dei membri della Camera: articolo 69, comma 5).

ALLEGATO 3

Testo della relazione dell'onorevole Melilla sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di iniziativa popolare e petizioni, pubblicità dei lavori e dematerializzazione degli atti parlamentari.

INIZIATIVA POPOLARE E PETIZIONI

Nell'illustrazione analitica delle singole proposte, occorre partire dal nuovo articolo 100-*bis* di cui si propone l'introduzione, che prevede (finalmente) una specifica disciplina per l'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare e d'iniziativa dei Consigli regionali.

Muovendo dall'indicazione della Presidenza circa la necessità di garantire un effettivo e tempestivo seguito parlamentare alle proposte di legge d'iniziativa popolare, si è discusso se a tal fine si dovesse prevedere in ogni caso una calendarizzazione automatica del progetto di legge, una volta decorso un certo periodo, o se dovessero essere individuate forme alternative per giungere al medesimo risultato, che tenessero però conto soprattutto del ruolo centrale che, ai sensi dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione, svolgono le Commissioni.

Si è preferito seguire questa seconda strada – secondo un modello per certi versi analogo a quello austriaco – che, piuttosto che prevedere meccanicistici trasferimenti all'Assemblea senza adeguati supporti istruttori, conferisce alle Commissioni l'obbligo di esaminare le proposte di legge popolari e di deliberare sul prosieguo dell'esame; va, peraltro, considerato che non di rado progetti di legge di iniziativa popolare possono riguardare materia già all'attenzione della Commissione, potendo rientrare dunque tra quelli per i quali è già previsto l'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea.

La disciplina ipotizzata stabilisce, al comma 1 del nuovo articolo 100-*bis*, l'obbligo per le competenti Commissioni di

deliberare sulla « presa in considerazione » delle proposte di legge presentate entro un mese dall'assegnazione, sulla base di una proposta motivata formulata da un apposito Comitato permanente, previa eventuale audizione di un rappresentante dei promotori. Nel caso di deliberazione favorevole la discussione si deve concludere nel termine di due mesi (si tratta dello stesso termine stabilito in via generale dall'articolo 81), salvo il termine di più breve in caso di urgenza dall'articolo 81, comma 2. Decorso il termine, il progetto è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Dell'eventuale deliberazione contraria è data notizia ai promotori (o ai Consigli regionali interessati).

La *ratio* delle disposizioni è dunque quella di assicurare che vi sia in ogni caso una « presa di posizione » parlamentare, nel senso di procedere all'esame della stessa ovvero di assumere esplicitamente la responsabilità politica di non darvi seguito.

La predetta disciplina si applica, in virtù di una modifica del comma 4 dell'articolo 107, anche ai progetti di legge oggetto del cosiddetto *repechage*, ovvero quelli esaminati nella precedente legislatura, per i quali non è necessaria la ripresentazione nella nuova. In tal caso il termine di un mese per la deliberazione sulla presa in considerazione decorre dalla costituzione delle Commissioni.

In materia di petizioni, si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 109 nel senso di prevedere che lo stesso comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 100-*bis*, comma 1 (che si occupa delle proposte di legge popolare), sia titolare altresì del compito di valutare le petizioni

assegnate alla Commissione e di formulare proposte in ordine al loro esame. È inoltre introdotto l'obbligo di dare notizia al primo firmatario delle decisioni della Commissione.

È invece dettata da esigenze di semplificazione e di superamento di previsioni oramai anacronistiche la modifica del comma 2 dell'articolo 33: la lettura in Assemblea del sunto delle petizioni da parte dei Segretari di Presidenza è sostituita dalla pubblicazione del sunto stesso in allegato al resoconto.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Le modifiche introdotte al regime di pubblicità dei lavori vanno, come detto, nella direzione di adeguare le relative previsioni ai mutamenti intervenuti nel campo della comunicazione, superando una disciplina oramai anacronistica, che vede quale mezzo di pubblicità prevalente la pubblicazione dei resoconti e degli atti parlamentari in formato cartaceo. Si tratta di modifiche in qualche modo necessitate, che sono state in parte già anticipate da pareri della Giunta per il Regolamento i quali, nelle more delle modifiche regolamentari, hanno provveduto ad adeguare – nel corso delle legislature – il quadro normativo all'evoluzione dei mezzi di comunicazione: si tratta in particolare dei pareri della Giunta del 14 luglio 2004 e quello, da ultimo adottato, del 26 giugno 2013.

L'articolato predisposto dal gruppo di lavoro prevede un riordino degli strumenti di pubblicità e di diffusione delle attività parlamentari sia in Assemblea che in Commissione.

Per quanto riguarda l'Assemblea, le novità risultano più contenute, essendo già oggi i lavori dell'Assemblea oggetto della massima diffusione attraverso i diversi mezzi.

Quanto alla pubblicità tramite resoconto si mantiene la previsione del resoconto denominato « integrale » e non più

stenografico (alla luce delle modalità di redazione attualmente utilizzate dagli uffici, che non prevedono più, a partire dal 2001, l'utilizzo della stenografia), cui si affianca l'abrogazione della previsione del resoconto sommario, cui si è proceduto sostanzialmente già nella prassi. Si ricorda, infatti, che la funzione e, per così dire, la fortuna parlamentare del resoconto sommario risiedevano principalmente (anche se non esclusivamente) nei tempi lunghi richiesti per la stesura, la correzione e la pubblicazione dello stenografico; essendo ormai da lungo tempo questo disponibile quasi in tempo reale, la principale funzione del resoconto sommario è sostanzialmente venuta meno, sicché se ne prevede oggi l'abrogazione della relativa previsione normativa.

Sempre per l'Assemblea si codifica poi la prassi (fondata sul parere della Giunta del 2004 innanzi richiamato) per cui i lavori dell'Assemblea sono diffusi sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* sul sito *internet* della Camera, fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera ne richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Decisamente più rilevanti e consistenti sono le novità in materia di pubblicità e diffusione dei lavori delle Commissioni, che ricevono, quanto a questo aspetto, un significativo riordino. Si mantiene, quale forma principale di pubblicità scritta, la previsione del resoconto sommario per la generalità dei lavori delle Commissioni; si mantiene altresì la pubblicazione anche di un resoconto integrale per i lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente. Per quanto riguarda le sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive si prevede, invece, la possibilità di scegliere tra resoconto sommario e resoconto integrale (attualmente il resoconto stenografico è previsto per tutte le sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive), riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggiore rilevanza politica e tenendo conto della diffusione via *web-tv*, che dovrebbe assorbire – ed anzi soddisfare

molto meglio quanto ai tempi di pubblicazione – le esigenze di pubblicità integrale un tempo soddisfatte dallo stenografico (che è disponibile in bozza solo qualche giorno dopo la seduta).

Per quanto riguarda, invece, la diffusione dei lavori della Commissione attraverso i più moderni canali di comunicazione, si prevede in via generale la trasmissione dei lavori delle Commissioni sulla *web-tv* e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare della Camera, nonché attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Si tratta di un'innovazione di notevole rilievo, che viene incontro alle esigenze sempre più avvertite di massima pubblicità e trasparenza dei lavori parlamentari: esigenze che il gruppo di lavoro – pur consapevole della comprensibile e non sempre infondata diversità di sensibilità e opinioni in materia – ha ritenuto di soddisfare indistintamente per ogni sede formale di lavoro delle Commissioni, non ritenendo possibile differenziare le forme di pubblicità a seconda di esse. A ciò si affianca la possibilità di richiedere la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente – novità anche questa di indubbio rilievo – e la possibilità per ciascuna Commissione di rendere disponibili documenti, non altrimenti oggetto di pubblicazione da parte della Camera, sul sito *internet* della Camera (ci si riferisce, ad esempio, ai documenti depositati dagli auditi, oggi non pubblicati).

Si tratta, come si può vedere, di un ventaglio quanto mai ampio di strumenti volti ad assicurare la più ampia pubblicità di quel segmento dei lavori parlamentari, non ancora integralmente coperto da tutte le forme di pubblicità (come accade invece già per l'Assemblea); unica differenza rimarrebbe soltanto la stesura di un resoconto integrale – riservato solo ad alcune più limitate tipologie di attività delle Commissioni – anche in ragione degli ingenti oneri economici che sarebbero richiesti ove esso fosse esteso a tutti i lavori delle Com-

missioni e soprattutto considerando che, nella proposta di articolato, si è prevista la copertura integrale tramite la diretta *streaming*. A quest'ultimo riguardo, va comunque precisato che queste novità regolamentari impongono necessariamente interventi di adeguamento tecnico del sito, della *web-tv* e delle aule delle Commissioni in relazioni ai quali occorrerà definire una data di entrata in vigore con essi compatibile.

Resta ferma la possibilità di deliberare, nell'interesse dello Stato, la segretezza dei lavori, il che potrà avvenire anche su richiesta del Governo (articolo 65, comma 3).

Un ulteriore filone di intervento, in parte connesso con le modifiche sopra esposte e sorretto, inoltre, anche da esigenze di modernizzazione delle forme di pubblicazione degli atti, oltre che di contenimento dei costi, riguarda la dematerializzazione degli atti parlamentari, dei quali si limita considerevolmente la stampa (già peraltro sensibilmente ridotta in questi anni) prevedendo che la pubblicazione avvenga di norma in formato elettronico sul sito *internet*.

Punto di partenza del testo è stata la proposta di modifica del Regolamento presentata dall'onorevole Madia (Doc. II, n. 1).

Viene introdotta un'apposita disposizione, l'articolo 68-*bis*, che sancisce il principio generale della pubblicazione degli atti parlamentari in formato elettronico e rimette all'Ufficio di Presidenza l'individuazione degli atti di cui disporre la stampa, in ragione della loro rilevanza, stabilendone criteri e condizioni. Si tratta, anche in tal caso, di una disposizione fortemente innovativa: la pubblicazione degli atti avverrà in formato elettronico, mentre la pubblicazione in formato cartaceo assumerà, a regime, carattere accessorio ed eventuale.

I progetti di legge saranno dunque pubblicati in formato elettronico sul sito *internet* e saranno stampati solo una volta inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. È comunque prevista la stampa immediata dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge,

nonché di una serie di progetti di legge di particolare rilevanza, quali i disegni di legge di stabilità, di bilancio e collegati, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché i progetti di legge trasmessi dal Senato o rinviati dal Presidente della Repubblica, quelli di cui sia richiesta l'urgenza e quelli di cui sia proposta l'assegnazione in sede legislativa ex articolo 92, comma 1. Spetterà all'Ufficio di Presidenza definire criteri e condizioni per la stampa di ulteriori progetti di legge, su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Viene previsto, infine, un intervento di « manutenzione » volto a sopprimere di-

sposizioni che prevedono la stampa da parte della Camera di atti di altri organi resi pubblici da questi ultimi (sentenze della Corte costituzionale: articolo 108; risoluzioni del Parlamento europeo e risoluzioni o raccomandazioni di assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera: articolo 125; sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: articolo 127-*bis*). Nello stesso senso va l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 147, che prevede la comunicazione alle Commissioni parlamentari da parte del Presidente della Camera dell'ordine dei lavori del CNEL.

ALLEGATO 4

Testo della relazione dell'onorevole Leone sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di programmazione dei lavori, ordine del giorno di seduta, disciplina delle discussioni e dei tempi di intervento, processo verbale, statuto dell'opposizione.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Le proposte di modifica della vigente disciplina in materia di programmazione dei lavori sono volte a valorizzare, coerentemente con quanto previsto nel procedimento legislativo, il ruolo delle Commissioni, affrontando uno dei maggiori elementi di criticità dell'attuale organizzazione dei lavori, vale a dire l'eccessiva compressione del tempo dedicato ai loro lavori.

A questo fine si inserisce la previsione esplicita nel Regolamento di giornate e fasce orarie garantite e individuate direttamente da una specifica norma. Si tratta del martedì pomeriggio e del mercoledì e giovedì mattina, per almeno tre ore in ciascuna giornata. Questa costituisce, ovviamente, un'indicazione minima, nel senso che non meno di tali fasce orarie dovranno comunque essere riservate all'attività delle Commissioni. Si è voluto evitare l'inserimento di ulteriori indicazioni esclusivamente al fine di non irrigidire eccessivamente la previsione regolamentare, ma resta fermo che le Commissioni potranno naturalmente riunirsi anche in giornate ed orari ulteriori rispetto a quelli indicati (articolo 24, comma 5). È stata in proposito codificata la prassi per cui le Commissioni possono riunirsi, senza autorizzazione della Presidenza, quando in Aula non si svolgono votazioni (articolo 30, comma 5).

Per quanto riguarda la programmazione più razionale del procedimento legislativo in Commissione (tema a cavallo con quello della riforma del procedimento legislativo, trattato dall'onorevole Bressa),

si inserisce l'indicazione preventiva dei termini di presentazione degli emendamenti e del numero massimo di emendamenti da votare, con garanzia di una riserva di un quarto del tempo disponibile da destinare alle attività istruttorie e obbligo di concludere il procedimento il giorno precedente all'inizio della discussione in Assemblea. Merita di essere segnalata in questo ambito anche l'esclusione della possibilità di iscrivere in calendario un progetto di legge prima del decorso dei termini regolamentari, neppure con la clausola «ove concluso dalla Commissione», salva maggioranza dei tre quarti e salva l'avvenuta conclusione dei lavori in Commissione.

Per quanto riguarda l'Assemblea, le modifiche delle norme sulla programmazione riguardano anzitutto una novità piccola, ma che può risultare di grande utilità nel quotidiano della vita parlamentare, e cioè l'indicazione nel calendario degli orari di inizio e di conclusione delle sedute e delle fasi delle stesse in cui si svolgeranno le votazioni (articolo 24, comma 5).

Si interviene inoltre con una nuova modalità di determinazione del contingentamento dei tempi di discussione di ogni argomento, prevedendo, in particolare, per ciascun Gruppo il tempo utilizzabile dai relativi componenti per interventi a titolo personale (al fine di evitare che un solo gruppo possa utilizzare l'intero tempo riservato al complesso dei «dissenzienti») e introducendo un tempo minimo per ciascun Gruppo anche per le fasi successive alla discussione generale, individuato nella durata di 15 minuti. Una disciplina sem-

plificata, con l'attribuzione di un tempo minimo di 5 minuti per Gruppo, è prevista per i disegni di legge di ratifica che non abbiano particolare rilevanza politica (articolo 24, comma 8).

ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA

Per quanto riguarda la formazione dell'ordine del giorno, si propone la modifica dell'articolo 26, al fine di adeguarlo alla prassi assolutamente consolidata, stabilendo che il Presidente annuncia, al termine di ciascuna seduta, l'ordine del giorno della seduta successiva, formato sulla base del programma e del calendario. Vengono dunque espunte le previsioni contenute nel testo vigente (annuncio dell'ordine del giorno delle due sedute successive e consultazione eventuale dell'Assemblea) non applicate in regime di programmazione dei lavori (regime che costituisce la modalità normale di lavoro della Camera).

DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI E DEI TEMPI D'INTERVENTO

Passando quindi alle misure di razionalizzazione delle discussioni e dei tempi di intervento, si interviene, innanzitutto, con una generale ricalibratura dei tempi di intervento che vengono adeguati ad una scansione più dinamica dei lavori parlamentari.

Si tratta di un tema che da tempo mi sta particolarmente a cuore perché costituisce un modo per riqualificare i dibattiti parlamentari inducendo ad una razionalizzazione e ad una maggiore sintesi degli interventi che non può che fare bene al merito dei dibattiti ed all'immagine del Parlamento davanti all'opinione pubblica.

Innanzitutto il termine di durata degli interventi, previsto in via generale dall'articolo 39, comma 1, viene portato da 30 a 15 minuti. Può sembrare una riduzione draconiana, ma non lo è: ci si allinea invece a quanto previsto in altri

ordinamenti parlamentari, ad esempio nel Bundestag (15 minuti) e nel Congresso dei deputati spagnolo (10 minuti), posto che il termine attualmente previsto è di gran lunga superiore a quello ordinariamente necessario ad un deputato per svolgere le proprie considerazioni in una discussione.

Conseguentemente, risulta di 30 minuti il termine raddoppiato previsto dal comma 5 dell'articolo 39 nella discussione delle mozioni di fiducia e di sfiducia e viene fissato in 20 minuti il termine nei casi di progetti di legge di particolare rilevanza, e cioè progetti di legge costituzionale ed elettorale (vengono superate invece le ipotesi, attualmente previste, di aumento dei tempi per la discussione di progetti di delegazione legislativa e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). Resta ferma la facoltà attribuita dall'ultimo periodo del comma 5 al Presidente della Camera di aumentare i termini se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Per quanto riguarda i tempi delle dichiarazioni di voto, si prevede che esse siano consentite a un deputato per Gruppo per non più di 5 minuti. Sono previste comunque dichiarazioni di voto per le componenti del Gruppo misto e a titolo personale. Viene dunque resa generale la disciplina attualmente prevista dall'articolo 85, comma 7, per le dichiarazioni di voto sugli articoli e sulle proposte emendative, superando l'attuale previsione che consente virtualmente a ciascun deputato di rendere una dichiarazione di voto su qualunque altro oggetto per 10 minuti (articolo 50, comma 1). Si tratta anche su questo punto di allineare una previsione — che risulta attualmente di particolare estensione — a quanto già previsto nel Regolamento del Senato (che consente solo le dichiarazioni di voto a nome dei Gruppi e, per tutti i senatori, il semplice annuncio del voto: articolo 109) e in altri Regolamenti, quale ad esempio quello del Congresso dei deputati spagnolo.

Viene poi modificata la disciplina relativa agli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 41 — aspetto che in questa

legislatura si è rivelato di particolare problematicità – anche in questo caso al fine di adeguarla ai pareri della Giunta, alle pronunce presidenziali e alla prassi in materia. Da un lato, si precisa che gli interventi hanno la precedenza sulla discussione principale, come previsto dalla predetta disposizione, a condizione che effettivamente vertano sull'ordine dei lavori, vale a dire che vertano, in modo diretto e univoco, sul passaggio procedurale in cui in quel momento è impegnata l'Assemblea. Dall'altro, si consentono interventi non strettamente attinenti all'ordine dei lavori, da svolgersi a fine seduta, ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, esaurita la trattazione di un punto all'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto (salvo i casi di interventi per sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo o per fatto personale, da svolgersi comunque a fine seduta). Viene ridotta in ogni caso la durata degli interventi: dai cinque minuti attualmente previsti si passa a tre nella prima ipotesi (interventi che vertano effettivamente sull'ordine dei lavori) e a due nella seconda ipotesi (interventi a fine seduta).

Si tratta di modifiche che, come detto, recepiscono la prassi consolidata, che, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'articolo 41, consente, normalmente al termine della seduta, interventi non strettamente attinenti all'ordine dei lavori, ma volti a richiamare l'attenzione dell'Assemblea, della Presidenza o del Governo su determinati argomenti (ad esempio, avvenimenti di particolare rilevanza, anniversari o commemorazioni, richieste di informative del Governo, sollecito di risposte ad atti del sindacato ispettivo).

Altro punto oggetto di razionalizzazione è la disciplina della discussione delle c.d. questioni incidentali, e cioè le questioni pregiudiziali e sospensive.

Il *quorum* per la presentazione dello strumento viene fissato in tutti i casi in dieci deputati o un presidente di Gruppo in Assemblea e in tre deputati in Commissione in sede legislativa: viene dunque generalizzato il *quorum* attualmente previsto per l'ipotesi di presentazione dopo

l'inizio della discussione (mentre nel caso di presentazione prima dell'inizio della discussione la disciplina vigente prevede la possibilità di presentazione da parte di ciascun deputato).

Si opera quindi una semplificazione della disciplina attuale con il superamento del barocchismo che distingue quelle preannunziate in Capigruppo da quelle non preannunziate (le prime attualmente sono discusse e votate prima dell'inizio della discussione generale, mentre le seconde sono discusse e votate al termine della discussione): si prevede infatti un'unica disciplina in virtù della quale tutte le questioni sono discusse e votate al termine della discussione generale e prima del passaggio agli articoli (articolo 40, comma 2). Viene ridotto da 10 a 5 minuti il termine di durata degli interventi nella discussione (articolo 40, comma 3) e viene soppressa la possibilità da parte del Presidente di concedere la parola a più proponenti dello stesso Gruppo (attualmente prevista dall'articolo 40, comma 4, nel caso in cui il Presidente ravvisi diversità di contenuto fra gli strumenti presentati da deputati appartenenti allo stesso Gruppo).

Certamente uno dei punti più qualificanti della proposta elaborata dal gruppo di lavoro con riguardo all'obiettivo di una maggiore semplificazione e razionalizzazione delle procedure è quello riguardante il procedimento legislativo in Assemblea, con particolare riferimento alla fase della discussione sulle linee generali, alla discussione degli articoli e a quella degli ordini del giorno.

Per quanto riguarda la discussione sulle linee generali, in linea con la ricalibratura dei termini generali di intervento, il nuovo comma 1 dell'articolo 83 riduce da 20 a 15 minuti il tempo a disposizione per i relatori (che viene dunque equiparato a quello stabilito in via generale per gli interventi dal comma 1 dell'articolo 39) e prevede la possibilità di interventi a titolo personale, le cui modalità e limiti di durata sono stabiliti dal Presidente, tenendo conto del tempo riservato a tali

interventi dal contingentamento. Resta confermata la previsione di un intervento per Gruppo.

Il comma 2 del medesimo articolo viene riformulato delimitando l'ambito di applicazione dell'ampliamento della discussione, che attualmente può essere richiesto da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppo di almeno pari consistenza numerica e determina la possibilità di ulteriori iscrizioni a parlare rispetto a quelle previste dal comma 1. Nel testo riformulato, da un lato si limita la possibilità di richiedere l'ampliamento ai soli presidenti di Gruppo di consistenza numerica pari (anche congiuntamente) ad almeno venti deputati, e dall'altro si stabilisce che la richiesta di ampliamento produce effetti esclusivamente per il Gruppo o i Gruppi richiedenti, consentendo ulteriori iscrizioni a parlare per i soli deputati appartenenti ai Gruppi stessi.

Si prevede quindi la soppressione dei commi 4 e 5, recanti previsioni che non hanno trovato attuazione nella prassi (relative rispettivamente alla discussione di progetti di legge per ciascuna parte o per ciascun titolo e alla possibilità di convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo per definire l'organizzazione della discussione ampliata ex articolo 83, comma 2).

Le modifiche alla disciplina della discussione sulle linee generali consistono dunque sostanzialmente nella riduzione della durata degli interventi e nella limitazione degli effetti della richiesta di ampliamento. Ulteriori ipotesi più restrittive, che pure erano state avanzate in sede di gruppo di lavoro, sono state abbandonate, venendo incontro in tal modo alle perplessità manifestate in particolare, ma non solo, dal MoVimento 5 Stelle, per evitare di dar luogo ad un rischio di compressione della discussione, mantenendo quest'ultima dunque come sede di svolgimento di un dibattito politico generale in Assemblea sul progetto di legge.

Per quanto riguarda la discussione degli articoli, le modifiche all'articolo 85 sono volte a semplificare tale fase attra-

verso il superamento dei momenti meramente oratori, e al contempo a codificare prassi consolidate.

Sotto il primo profilo, viene proposta la soppressione della fase degli interventi sul complesso degli emendamenti di ciascun articolo, che nella disciplina vigente precede l'esame e la votazione dei singoli emendamenti; questa fase della discussione appare ormai come sostanzialmente duplicatoria della discussione sulle linee generali (si pensi in particolare al caso dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e a quelli consistenti comunque di un articolo unico), né sembra ravvisabile una specifica utilità, risolvendosi anzi in un momento totalmente rituale.

Al comma 1 dell'articolo 85 si precisa dunque che la discussione degli articoli consiste nell'esame degli articoli aggiuntivi ed emendamenti presentati a ciascun articolo, non anche, come invece previsto dalla norma attualmente in vigore, nell'esame dell'articolo e del complesso delle proposte emendative. Si propone poi l'abrogazione dei commi da 2 a 6, che attualmente disciplinano gli interventi sul complesso degli emendamenti e dei subemendamenti; si tratta di una disciplina che in gran parte si presenta come desueta: basti pensare alla discussione sul complesso dei subemendamenti di cui al comma 5 o all'organizzazione della discussione sul complesso degli emendamenti agli articoli dei decreti-legge, cui da tempo non si fa più luogo.

Quanto alla codificazione di prassi consolidate, con la modifica al comma 7 si prevede che gli interventi per dichiarazione di voto in dissenso siano consentiti purché in numero inferiore alla metà dei componenti di ciascun Gruppo. Si tratta di un principio costantemente affermato dalla Presidenza fin dalla XIII legislatura (si vedano a titolo esemplificativo le precisazioni in tal senso rese nelle sedute del 29 ottobre 1996, del 27 maggio 2008, del 12 settembre 2012 e del 2 luglio 2013) e finalizzato ad impedire che, ove non si apponesse questo limite, contraddittoria-

mente e paradossalmente la posizione espressa a nome del Gruppo risulti minoritaria.

Inoltre, al comma 8 viene soppressa la facoltà attribuita al Presidente di consultare l'Assemblea sulle modalità di votazione degli emendamenti a scalare, al fine, recependo anche in tal caso la prassi consolidata, di rimettere tali decisioni esclusivamente alla garanzia della decisione presidenziale, sottraendole alla disponibilità della maggioranza. Allo stesso modo, del resto, si sottrae alla maggioranza, rimettendola esclusivamente alla Presidenza, la decisione sull'accettazione di emendamenti e ordini del giorno, recependo peraltro la prassi consolidata, di rimettere tali decisioni esclusivamente a un'istanza di garanzia sottraendole alla disponibilità della maggioranza (articolo 89).

Rispondono a un'esigenza di semplificazione e di snellimento, infine, le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 86 in materia di ritiro degli emendamenti. Viene ridotto da cinque a due minuti il limite di durata degli interventi svolti per motivare il ritiro di un emendamento e viene limitata la facoltà di fare propri gli emendamenti ritirati ai soli casi in cui il ritiro abbia avuto luogo in corso di seduta durante la trattazione dell'argomento cui si riferiscono (tale facoltà viene dunque esclusa per gli emendamenti ritirati prima della seduta o durante la seduta ma prima della trattazione dell'argomento cui si riferiscono).

Si rimanda invece alla relazione dell'onorevole Bressa sul procedimento legislativo quanto alla riforma dell'esame degli ordini del giorno d'istruzione al Governo, invocata da molto tempo data l'assoluta farraginosità e irragionevolezza della procedura oggi applicata.

Infine, sempre nell'ambito del procedimento legislativo in Assemblea, va segnalata la modifica all'articolo 91, con la quale, in linea con la nuova disciplina generale in materia di dichiarazioni di voto di cui all'articolo 50, si prevede, in sede di dichiarazioni di voto finale su un progetto di legge, una dichiarazione di

voto di un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti, nonché la facoltà del Presidente di concedere la parola a un deputato per ciascuna componente del Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendo modalità e limiti di durata dei relativi interventi.

PROCESSO VERBALE

Un altro aspetto della disciplina regolamentare apparso meritevole di riforma a fini di semplificazione è quella relativa al processo verbale, sia quanto al contenuto che alle modalità di approvazione, al fine di superare una disciplina dispendiosa e veramente incomprensibile ai giorni nostri.

Per quanto riguarda il primo aspetto, con il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 34 si codifica la prassi vigente, specificando che il contenuto del processo verbale reca soltanto l'indicazione dei temi trattati, l'elenco dei deputati intervenuti e la menzione delle deliberazioni assunte dalla Camera. Conseguentemente, viene soppresso il riferimento al contenuto del processo verbale attualmente presente al comma 1 dell'articolo 11.

Si propone quindi una sensibile innovazione quanto alla procedura di approvazione del processo verbale da parte dell'Assemblea, che attualmente ne prevede la lettura da parte di un Segretario all'inizio della seduta successiva, con approvazione tacita in assenza di osservazioni ovvero con votazione per alzata di mano nel caso di contestazioni e con possibilità di interventi per rettifiche, chiarimenti o fatto personale. La proposta di riforma prevede invece che il processo verbale di ciascuna seduta non sia più letto (a tal proposito, per coordinamento dell'articolo 11 con l'articolo 32, va ovviamente considerato espunto dall'articolo 11, comma 1, fra i compiti dei segretari di Presidenza, quello di dare lettura del verbale), ma venga affisso nell'Aula nella seduta successiva e che si intenda approvato qualora non vengano formulate obie-

zioni entro la conclusione della seduta in cui ha luogo l'affissione. Le obiezioni, formulate per iscritto al Presidente della Camera, debbono riguardare la non conformità del verbale a quanto accaduto e debbono contenere l'indicazione testuale delle modifiche da apportarvi, e possono essere sottoposte dal Presidente, sentiti i Segretari (ovviamente ci si riferisce ai Segretari che hanno assistito il Presidente nella seduta in questione), all'Assemblea, che delibera per alzata di mano.

Le uniche proposte di correzione che i Segretari e la Presidenza potranno ritenere ammissibili, e sottoporre eventualmente al voto, sono dunque quelle volte a correggere errori nella rappresentazione dei fatti contenuta nel verbale (ad esempio: un deputato è intervenuto per richiamo al Regolamento, invece dal verbale risulta che è intervenuto per dichiarazione di voto; due punti che figuravano distintamente all'ordine del giorno e sono stati trattati separatamente dall'Assemblea, dal verbale risultano trattati unitariamente; correzioni a errori commessi nella rappresentazione di fasi concitate, quali i tumulti, che ricorrono ad esempio laddove nel verbale non vengano riportati episodi accaduti quando la seduta era ancora in corso e che risultano dal resoconto) o correzioni finalizzate ad ovviare ad omissioni (ad esempio non risulta dal verbale che sia intervenuto un deputato). Peraltro, è evidente che se il processo verbale presentasse un errore o un'omissione lo stesso Segretario di Presidenza potrebbe proporre direttamente alla Presidenza una correzione e la proposta potrebbe essere accolta dalla Presidenza senza necessità di sottoporla al voto dell'Assemblea (neppure quando l'errore sia segnalato da altro deputato).

Le modifiche proposte in materia di processo verbale sono volte a superare una procedura, quella prevista dal testo vigente dell'articolo 32 (i cui commi 2 e 3 vengono conseguentemente abrogati), che appare anacronistica, anche in considerazione del fatto che il verbale svolge essenzialmente una funzione di tipo certificatorio, essendo la pubblicità dei lavori assicurata da altri

strumenti (tradizionalmente dal resoconto stenografico e recentemente dalla trasmissione delle sedute via *web* e televisione satellitare).

Il modello proposto non è inedito: infatti una procedura analoga di approvazione del processo verbale è prevista in altri ordinamenti parlamentari, come nel Bundestag e nel Congresso dei deputati spagnolo (in entrambi i casi il processo verbale è infatti messo a disposizione dei membri dell'organo e si intende approvato qualora non pervengano obiezioni entro un termine stabilito).

STATUTO DELL'OPPOSIZIONE

Come detto all'inizio della relazione una delle architravi di questa complessiva proposta di riforma del Regolamento è proprio costituita dal rafforzamento delle garanzie poste a tutela dei Gruppi di opposizione, con un complesso di interventi che rendono decisamente più saldo l'attuale statuto dell'opposizione.

In primo luogo, accedendo a un'esplícita istanza del MoVimento 5 Stelle, si prevede la convocazione obbligatoria della Giunta per il Regolamento su richiesta di uno o più presidenti di Gruppo che rappresentino un terzo dei membri della Camera (articolo 16, comma 1-*bis*). È ovvio che tale possibilità deve essere letta in modo coerente con il ruolo del Presidente della Camera di arbitro dell'applicazione del Regolamento e con quello consultivo svolto dalla Giunta, non potendosi trasformare in un « insindacabile » potere ostruttivo delle procedure. In particolare, la convocazione della Giunta su richiesta qualificata va intesa come lo strumento per soddisfare esigenze di approfondimento su temi e questioni regolamentari individuati dalle opposizioni, ma non determina una sospensione automatica delle procedure sulle quali tali questioni, nel concreto sviluppo dei lavori, incidono nel momento in cui sono sollevate. Diversamente si determinerebbe un effetto di potenziale paralisi della Camera che non può assolutamente essere accolto.

Diverse disposizioni sono poi volte a garantire l'effettivo esame degli argomenti inseriti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione.

Al comma 3 dell'articolo 24 si stabilisce che qualora l'esame di un argomento in quota opposizione non si concluda, i Gruppi proponenti possono richiederne la trattazione in un calendario successivo: in tal caso, il Presidente è tenuto a disporre l'iscrizione prioritaria al di fuori della quota opposizione. La *ratio* della norma è quella di scoraggiare atteggiamenti dilatori da parte della maggioranza, che verrebbero sanzionati dall'aumento degli argomenti in quota opposizione nei calendari successivi (la quota già prevista per ciascun calendario si sommerebbe infatti al tempo riservato agli argomenti non conclusi nei calendari precedenti), portando di fatto i Gruppi di opposizione a poter chiamare l'Assemblea a deliberare su molte delle loro proposte. Anzi, con questa norma diventa interesse della maggioranza far sì che gli argomenti dell'opposizione siano effettivamente trattati. A ciò si aggiunga la modifica che prevede che nel calendario siano indicati i giorni di seduta nei quali saranno trattati gli argomenti dell'opposizione.

Diverse previsioni, che solo in parte costituiscono codificazioni di prassi vigenti, sono poi finalizzate a inibire alla maggioranza l'utilizzazione di strumenti regolamentari che abbiano l'effetto di impedire, direttamente o indirettamente, l'effettivo esame dei progetti di legge dell'opposizione (ad esempio, modificandone il contenuto). In particolare, si prevede l'inammissibilità di questioni pregiudiziali di merito o sospensive — che secondo la prassi sono invece consentite — nonché di richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi proponenti (articolo 40, comma 6, e 41, comma 1-*bis*). Non è consentito l'abbinamento con altri progetti di legge, salvo il consenso dei Gruppi interessati e salvo che non siano già all'esame della Commissione testi che vertano sulla stessa materia (articolo 77, comma 4). La Com-

missione riferisce all'Assemblea sul testo originario, che non può essere emendato senza il consenso dei Gruppi proponenti: gli emendamenti eventualmente approvati sono inclusi nella relazione e sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione (artt. 77, comma 4, e 79, comma 9-*bis*).

In sostanza, le modifiche proposte sono dirette a ottenere che un progetto di legge inserito nel calendario in quota opposizione sia effettivamente esaminato dall'Assemblea: da un lato, si scoraggiano condotte dilatorie da parte della maggioranza, prevedendo che un argomento non esaminato sia iscritto nei successivi calendari al di fuori della quota opposizione; dall'altro, si garantisce che l'Assemblea esamini il testo originario, impedendo alla maggioranza di snaturarne il contenuto contro la volontà del Gruppo di opposizione proponente (ferma restando, naturalmente, la possibilità che il provvedimento sia modificato o respinto in Assemblea).

Coerentemente con quanto proposto in materia di progetti di legge, anche per le mozioni in quota opposizione vengono previste norme atte a garantire l'effettività dell'esame: senza il consenso del Gruppo interessato, infatti, non sono ammessi l'abbinamento con altre mozioni, la presentazione di risoluzioni e la votazione per parti separate (articolo 112, comma 3).

Sempre al fine di tutelare la genuinità dei testi dell'opposizione e di non consentire che le disposizioni regolamentari siano vanificate dalla maggioranza, è introdotta una previsione di carattere generale in virtù della quale non sono ammesse proposte emendative, né richieste di votazione per parti separate sui testi alternativi del relatore di minoranza (articolo 87, comma 1-*bis*). Da rilevare, inoltre, che il tempo minimo a disposizione del relatore di minoranza ai sensi del comma 10 dell'articolo 24 viene aumentato da un terzo alla metà di quello spettante al relatore di maggioranza.

L'attribuzione ai Gruppi di opposizione di un tempo maggiore rispetto a quello dei Gruppi di maggioranza, oggi prevista dal Regolamento per i disegni di

legge di iniziativa del Governo, viene estesa ai progetti di legge e alle mozioni in quota opposizione, e tale tempo viene quantificato di norma in almeno i due terzi. Al fine di evitare che un'opposizione numericamente limitata, quale può venirsi a determinare in presenza di situazioni politiche contingenti, si trovi ad essere eccessivamente premiata da uno strumento pensato per una situazione di ordinario funzionamento della dinamica maggioranza-opposizione, l'applicabilità di tale disposizione viene esclusa nel caso in cui l'opposizione abbia una consistenza inferiore a un quarto dei membri della Camera.

Specifiche disposizioni a tutela dell'opposizione sono infine previste dalla disciplina della dichiarazione d'urgenza dei progetti di legge (garanzia di un progetto di legge urgente per l'opposizione se la maggioranza raggiunge il tetto massimo di urgenze dichiarabili in un programma, tempo contingentato maggiore all'opposizione: articolo 69) e delle attività conoscitive delle Commissioni (con l'attribuzione ad una minoranza qualificata di membri dell'opposizione della facoltà di richiedere l'audizione dei candidati a nomine governative e lo svolgimento di indagini conoscitive: artt. 143, comma 4, e 144, comma 1-*bis*).

ALLEGATO 5

Testo della relazione dell'onorevole Pisicchio sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di rapporti con l'Unione europea, disciplina del Gruppo Misto, interventi di manutenzione regolamentare.

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Le proposte di modifica regolamentare in materia di procedure di collegamento con l'Unione europea sono volte da un lato ad adeguare la formulazione dei testi al mutato quadro normativo e a codificare alcune pronunce della Giunta per il Regolamento, dall'altro a introdurre un'apposita sessione europea annuale, analoga alla sessione di bilancio.

La sessione sarà dedicata all'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e avrà la durata di quarantacinque giorni. Durante la sessione la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni dovrà essere finalizzata a garantire la conclusione dell'esame nei termini stabiliti del disegno di legge di delegazione europea, la cui votazione finale dovrà avvenire entro dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente.

Per quanto concerne la codificazione dei pareri della Giunta, viene disciplinato l'esame parlamentare della relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che, recependo il parere del 14 luglio 2010, ha luogo congiuntamente all'esame degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea (articolo 126-*quater*).

Al fine di recepire il parere del 6 ottobre 2009, viene ampliato il novero degli atti assegnati alle Commissioni competenti, ricomprendendovi gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi

e le risoluzioni del Parlamento europeo trasmesse alla Camera (articolo 127). Si prevede che su richiesta della Commissione competente il Presidente della Camera comunichi al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare; si attribuisce esplicitamente alla Commissione la facoltà di consultare i consigli e le assemblee regionali; si prevede il termine di trenta giorni per la conclusione dell'esame e la possibilità di votare una risoluzione ai sensi dell'articolo 117.

Vengono altresì codificati i pareri della Giunta (6 ottobre 2009 e 14 luglio 2010) sull'esame da parte della Commissione XIV della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea (articolo 127-*bis*).

Con riferimento specifico al riparto di competenze tra l'Assemblea e le Commissioni in relazione alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, si delineano sostanzialmente tre modelli:

in alcuni sistemi la competenza è attribuita esclusivamente alla Commissione per gli affari europei (Regno Unito) o alle Commissioni di settore (Germania);

in altri sistemi il procedimento di verifica si svolge, di regola, presso la Commissione per gli affari europei, salva l'ipotesi di rimessione del parere all'Assemblea (in Spagna, su richiesta unanime dei componenti dell'Assemblea; in Austria, nel caso di contestazione della violazione del principio di sussidiarietà; in Belgio, su richiesta di un terzo dei membri della Commissione);

in taluni sistemi il procedimento si articola in una pluralità di fasi che coinvolgono sia la Commissione per gli affari europei sia le Commissioni di merito: la prima svolge l'esame preliminare degli atti, al termine del quale può adottare un disegno di risoluzione motivato che viene trasmesso per l'approvazione alla competente Commissione permanente; nell'ipotesi in cui quest'ultima non si pronuncia nei tempi prescritti si intende approvato il testo proposto dalla Commissione affari europei (Francia).

Per quanto riguarda la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, nel nostro sistema si è optato per un modello che prevede il coinvolgimento sia della Commissione Politiche dell'Unione europea sia delle Commissioni di settore, con possibilità di rimessione all'Assemblea. Tale verifica spetta alla Commissione XIV, con la partecipazione alla discussione del relatore della Commissione di settore. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee regionali. Il documento motivato contenente la decisione è rimesso all'Assemblea su richiesta, da formulare entro cinque giorni, del Governo, di un quinto dei membri della Commissione XIV o di uno o più rappresentanti dei Gruppi di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei membri dell'Assemblea o di uno o più rappresentanti dei Gruppi di almeno pari consistenza numerica. L'eventuale dibattito in Assemblea si conclude con la votazione del documento della Commissione, senza possibilità di pregiudiziali o sospensive, emendamenti, ordini del giorno o votazioni per parti separate, ma con possibilità di rinvio in Commissione, sempre che ciò non comprometta il rispetto dei termini previsti dai Trattati.

In tema di fase ascendente si ha poi l'altra importante novità cui si è già accennato: oltre a prevedere infatti il parere della Commissione Bilancio per gli eventuali profili finanziari, si stabilisce che quando su un progetto di atto dell'Unione europea la Commissione di settore non si

sia espressa, su richiesta della Commissione Politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso è comunque comunicato al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

Infine si sono inserite nel Regolamento le nuove disposizioni in materia di audizioni tese ad allargare la platea di soggetti che, rappresentando gli organismi previsti dai trattati dell'Unione europea, possono fornire alle Commissioni importanti elementi conoscitivi.

Non si è invece ritenuto di regolare, allo stato, l'esercizio di alcune specifiche prerogative rimesse dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali (o alle singole Camere), ma che appaiono (anche alla luce della prassi di questi anni) assolutamente straordinarie e non fisiologiche, quali, ad esempio, il diritto di opposizione ad una decisione di revisione semplificata del trattato europeo o sulle proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali o il ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

DISCIPLINA DEL GRUPPO MISTO

Vengono proposte alcune modifiche alla vigente disciplina dei Gruppi parlamentari, di cui agli articoli 14 e 15, volte a tenere conto della specificità del Gruppo Misto.

La questione della particolare natura del Gruppo Misto è stata evidenziata all'inizio della XVII legislatura, con una mia lettera alla Presidente della Camera, di cui quest'ultima ha dato conto nella riunione della Giunta per il Regolamento del 30 maggio 2013. La particolare natura del Gruppo misto emerge infatti in relazione alla circostanza – specifica e unica di questo Gruppo – che « esso deve essere costituito *necessariamente*, a differenza degli altri Gruppi, che si formano invece sulla base di libere scelte dei deputati ».

Tale diversa natura è esplicitata dalle modifiche proposte all'articolo 14, in virtù delle quali vengono disciplinati separata-

mente i Gruppi parlamentari ai quali si aderisce in virtù di una manifestazione di volontà dei singoli deputati (per i quali al comma 01 viene mantenuta la definizione vigente di « associazioni di deputati ») e il Gruppo Misto, « a costituzione necessaria e di carattere permanente », nel quale confluiscono i deputati che non abbiano manifestato la volontà di aderire ad alcun Gruppo (comma 4).

Si precisa inoltre che nell'assegnazione della dotazione e dei contributi a carico del bilancio della Camera al Gruppo Misto si dovrà avere specifico riguardo alla sua peculiare natura e composizione e all'esigenza di garantire l'autonomia funzionale delle componenti politiche costituite nel suo ambito (articolo 15, comma 3).

Infine, le disposizioni *ad hoc* in materia di rendiconto adottate dall'Ufficio di Presidenza per il Gruppo Misto ai sensi del comma 8 dell'articolo 15-ter dovranno tenere conto della peculiare natura e composizione del Gruppo stesso.

Ricordo che altri aspetti che interessano le prerogative del Gruppo Misto hanno trovato sede in altre parti dell'articolo, quali, ad esempio, quella relativa alla presentazione dei subemendamenti agli emendamenti fuori sacco.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE REGOLAMENTARE

NUMERO LEGALE; MODALITÀ DI VOTAZIONE

Le modifiche in materia di numero legale e di modalità di votazione vanno nella direzione di codificare prassi consolidate, nonché di superare, anche a fini di snellimento delle procedure, previsioni ritenute anacronistiche.

Al comma 1 dell'articolo 46 si precisa che il numero legale della maggioranza dei componenti è previsto — oltre che per le deliberazioni dell'Assemblea — anche per quelle delle Commissioni « in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera ». La norma vigente si rife-

risce alla sola sede legislativa, ma è stata costantemente ritenuta applicabile anche a tutte le altre sedi nelle quali vengono adottate decisioni definitive (sede redigente, votazione di risoluzioni, parere su atti del Governo). In tal senso la lettera del Presidente della Camera al Presidente della I Commissione del 4 luglio 1996: « la disposizione sul numero legale di cui all'articolo 46, comma 1, è pacificamente intesa nel senso di richiedere la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni in tutte le sedi in cui vengono adottate decisioni definitive — e dunque anche in sede redigente, nella discussione di risoluzioni e nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare — malgrado la formulazione letterale della norma si riferisca esplicitamente solo alla sede legislativa ».

Quanto al computo del numero legale, il comma 6 viene modificato nel senso di prevedere che siano considerati presenti, oltre ai firmatari di una richiesta di votazione qualificata e ai richiedenti la verifica del numero legale, un numero di deputati appartenenti ai Gruppi richiedenti pari alla differenza fra il *quorum* prescritto per la richiesta e i deputati dei Gruppi stessi che abbiano partecipato alla votazione o siano stati comunque computati come presenti. Si tratta della codificazione di un principio affermato dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 9 novembre 1990 (confermando l'orientamento espresso dalla Presidenza nella seduta del 14 febbraio 1989): « Il Presidente, riassumendo l'orientamento largamente prevalente emerso dalla discussione, ritiene che (...) si possa confermare l'interpretazione già affermata nel 1989, in base alla quale anche in caso di richiesta di votazione qualificata formulata da uno o più Presidenti di gruppo debbano ritenersi presenti, ai fini del numero legale, deputati appartenenti ai Gruppi stessi in numero almeno pari al *quorum* previsto dal Regolamento ».

Il comma 7 stabilisce, infine, che sono computati nel numero legale, ove indicati nominativamente dalla Presidenza, i deputati che, pur non avendo partecipato

alla votazione, siano comunque presenti in Aula al momento della chiusura della votazione (cosiddetti « presenti inerti ») ovvero, in alternativa, abbiano, nella stessa seduta, svolto la dichiarazione di voto. Si tratta della trasposizione in una norma regolamentare di indirizzi assunti dalla Presidenza nella XIII legislatura, udita la Giunta per il Regolamento (nelle riunioni del 14 gennaio 1998, del 17 e 25 marzo 1998, del 28 gennaio e del 3 febbraio 1999), e comunicati all'Assemblea nella seduta del 24 febbraio 1999: « Quando sia necessario per constatare la sussistenza del numero legale, la Presidenza, in aggiunta ai votanti e a coloro che abbiano dichiarato di astenersi dal voto, computerà (...) i deputati presenti in aula, i quali non abbiano preso parte alla votazione, indicandoli nominativamente. La Presidenza avrà, comunque, cura di tutelare l'esercizio della facoltà di non concorrere in alcun modo alla deliberazione, in particolare, allorquando, attraverso l'abbandono dell'aula uno o più Gruppi intendano manifestare la propria posizione politica rispetto alla deliberazione medesima ».

L'inserimento di questa previsione nel tessuto regolamentare è stato attentamente valutato dal Gruppo di lavoro, nella consapevolezza che si tratta di un orientamento che la Presidenza della Camera ha assunto a partire dalla XIII legislatura, nelle legislature successive costantemente confermato (ancorchè si siano via via diradate le occasioni in cui è stato necessario farne applicazione) ma, specie all'inizio, in qualche circostanza contestato.

Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche all'articolo 47, in materia di verifica del numero legale e di conseguenze procedurali della constatazione della mancanza del numero legale. Al comma 1, si prevede che alla verifica del numero legale in Assemblea si proceda mediante il sistema elettronico, come peraltro già accaduto (nonostante la formulazione letterale della norma attualmente vigente prescriva l'appello nominale) nei rari casi in cui essa ha avuto luogo (sedute del 7 giugno 1989, del 13 ottobre 1988 e del 30 settembre 1982). Al comma 2, in un'ottica di snelli-

mento dei lavori parlamentari, si riduce da un'ora a trenta minuti la durata della sospensione della seduta nel caso di mancanza del numero legale, mentre si riduce a 15 minuti il termine di preavviso prima dello svolgimento di votazioni mediante procedimento elettronico (comma 5 dell'articolo 49); resta fermo il termine di cinque minuti per le votazioni senza registrazioni di nomi.

Sempre al comma 2, si recepisce la prassi del cosiddetto « apprezzamento delle circostanze », per cui, alla ripresa della seduta dopo la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate, appunto, le circostanze, può ritenere di non procedere alla ripetizione della votazione e di passare alla trattazione di argomenti che non comportino votazioni (rinviando ad altra seduta l'esame dell'argomento su cui è mancato il numero legale). Il fondamento di tale prassi va rinvenuto nel terzo comma dell'articolo 47, a norma del quale la mancanza del numero legale non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale alla ripresa della seduta dopo la sospensione.

In materia di modalità di votazione, vengono introdotte all'articolo 49 alcune norme volte a recepire la prassi. Nello scrutinio palese si prevedono quali modalità di voto l'alzata di mano, l'appello nominale e il procedimento elettronico (comma 2); per lo scrutinio segreto si precisa che le votazioni in Assemblea vengono effettuate mediante procedimento elettronico ovvero, nel caso di elezioni, per schede, mentre quelle in Commissione (nonché quelle in Assemblea nel caso di difetto dei dispositivi elettronici) mediante schede recanti le diverse opzioni di voto (artt. 49, comma 3, e 55, comma 2). Si sopprimono, dunque, in quanto modalità di voto oramai anacronistiche, il voto palese per divisione (che resterebbe soltanto, al comma 2 dell'articolo 53, quale metodo per la controprova del voto per alzata di mano in caso di difetto dei dispositivi elettronici) e il voto segreto mediante palline, mentre la votazione mediante procedimento elettronico diviene

anche a livello di previsione regolamentare, come già nella prassi, una modalità ordinaria.

*ABROGAZIONE DI NORME SULL'ESAME
DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD
AUTONOMIA ORDINARIA*

Si propone la doverosa abrogazione di alcune norme che risultano da molto tempo superate, in particolare a seguito

delle riforme costituzionali approvate nella XIII legislatura relativamente alle autonomie regionali. Si tratta dell'articolo 102, comma 2 (sulla questione di merito per contrasto di interessi promossa su una legge regionale dal Governo davanti alle Camere, non più prevista dal vigente testo costituzionale) e degli articoli 103, 104, 105 e 106 (sulle modalità di esame delle leggi statali di approvazione degli statuti regionali, anch'esse non più previste).